

Cons. autom.
Serie C – NAVIGAZIONE

C0001		Le acque interne marittime nel regime giuridico del mare sono quelle	
	1	entro 6 miglia dalla linea di base	F
	2	dei fiumi che sboccano a mare	F
	4	comprese tra la costa e la linea di base del mare territoriale	V
C0002		Le acque interne marittime nel regime giuridico del mare sono quelle	
	1	dei fiumi che sboccano a mare	F
	3	sottoposte alla piena sovranità dello stato rivierasco	V
	4	dei laghi e dei fiumi dello Stato	F
C0003		Lo Stato esercita la sua sovranità	
	1	nelle acque interne marittime	V
	2	sulla piattaforma continentale	F
	3	solo nella fascia di mare compresa tra la batimetria di 100 metri e la costa	F
C0004		Lo Stato esercita la sua sovranità	
	1	sulla piattaforma continentale	F
	2	nel mare territoriale	V
	3	solo nella fascia di mare compresa tra la batimetria di 100 metri e la costa	F
C0005		Le acque marittime interne sono quelle	
	1	appartenenti all'ultimo tratto dei fiumi navigabili che sboccano in mare	F
	2	comprese tra la linea di costa e la linea di base	V
	3	comprese entro il limite delle acque territoriali	F
C0006		L'area SAR nazionale	
	1	coincide con le acque territoriali nazionali	F
	2	è più ampia del mare territoriale ed è precisamente delimitata	V
	3	varia con le condizioni stagionali e meteo marine, sulla base di accordi con le altre nazioni	F
C0007		Per alto mare s'intende il mare	
	1	a una distanza dalla costa superiore alle 20 miglia	F
	2	compreso tra le acque interne e il mare territoriale	F
	3	non compreso nelle acque territoriali e interne	V
C0008		Per alto mare s'intende il mare	
	1	la cui profondità supera i 10 m	F
	2	a una distanza dalla costa superiore alle 12 miglia	V
	3	compreso tra le acque interne e il mare territoriale	F
C0009		Per navigazione internazionale s'intende la navigazione	
	1	che si svolge tra porti di Stati diversi	V
	2	che si svolge tra porti di due Stati, almeno uno dei quali non appartenente all'Unione europea	F
	3	oltre le 20 miglia nautiche	F
C0010		Per navigazione internazionale s'intende la navigazione	
	1	oltre le 20 miglia nautiche	F
	2	che si svolge tra porti di due Stati, almeno uno dei quali non appartenente all'Unione europea	F
	4	che si svolge tra porti non appartenenti allo stesso Stato	V
C0011		I natanti non marcati CE omologati per la navigazione senza alcun limite possono navigare	
	1	senza limiti se indicato nel certificato di omologazione	F
	2	entro sei miglia dalla costa	F
	4	senza limiti se iscritti nell'ATCN	V
C0012		I natanti non marcati CE omologati per la navigazione senza alcun limite possono navigare	
	1	entro ventiquattro miglia dalla costa	F
	2	entro il limite delle acque territoriali	V
	3	entro sei miglia dalla costa	F
C0013		I limiti di navigazione dei natanti a vela la cui superficie velica è inferiore a 4 mq sono	
	1	sei miglia dalla costa	F
	2	un miglio dalla costa	V
	3	tre chilometri dalla costa	F

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

C0014		I limiti di navigazione dei natanti a vela la cui superficie velica è inferiore a 4 mq sono	
	1	mille metri dalla costa	F
	2	tre chilometri dalla costa	F
	3	gli stessi validi per i natanti a remi e le moto d'acqua	V
C0015		I natanti marcati CE di categoria di progettazione A possono navigare	
	1	senza limiti	F
	2	entro dodici miglia dalla costa	V
	3	entro sei miglia dalla costa	F
C0016		Per navigazione interna s'intende quella effettuata	
	1	entro lagune	F
	2	su acque non classificate marittime	V
	3	all'interno del porto	F
C0017		Per navigazione interna s'intende quella effettuata	
	1	su laghi, fiumi, canali ed altre acque interne	V
	2	all'interno del porto	F
	4	su laghi di confine	F
C0018		La navigazione in acque interne, appositamente delimitate, svolta con navi addette alla navigazione marittima ha denominazione di	
	1	navigazione locale	F
	2	navigazione reciproca	F
	3	navigazione promiscua	V
C0019		La navigazione in acque marittime, appositamente delimitate, svolta con navi addette alla navigazione interna ha denominazione di	
	1	navigazione speciale	F
	2	navigazione promiscua	V
	3	navigazione temporanea	F
C0020		La definizione di navigazione da diporto è	
	1	navigazione anche a fini commerciali, purché con unità da diporto, e lo scopo dell'utilizzatore finale sia comunque sportivo o ricreativo	V
	2	navigazione effettuata per utilizzare l'unità come mezzo di locomozione propria e di terzi a titolo amichevole	F
	3	navigazione effettuata durante il periodo estivo lungo le coste nazionali	F
C0021		La definizione di navigazione da diporto è	
	1	navigazione effettuata con navi passeggeri lungo la costa	F
	2	navigazione effettuata per utilizzare l'unità come mezzo di locomozione propria e di terzi a titolo amichevole	F
	4	navigazione effettuata a scopi sportivi o ricreativi e senza a scopo di lucro, nonché commerciali secondo la specifica disciplina	V
C0022		Le moto d'acqua	
	1	possono utilizzare qualsiasi tipo di propulsione a motore	F
	2	sono unità da diporto di lunghezza scafo superiore a 4 m	F
	4	sono una specifica categoria di unità da diporto di lunghezza scafo non superiore 4 m	V
C0023		Le moto d'acqua	
	1	sono unità da diporto di lunghezza scafo superiore a 5 m	F
	2	utilizzano come fonte primaria di propulsione solo motori con una pompa a getto d'acqua	V
	3	possono utilizzare qualsiasi tipo di propulsione a motore	F
C0024		Quali sono le tipologie di unità da diporto previste dal Codice?	
	1	barca a remi, barca a motore, barca a vela	F
	2	natante, imbarcazione, nave	F
	3	moto d'acqua, natante, imbarcazione, nave maggiore, nave minore, nave minore storica	V
C0025		Un'unità da diporto di lunghezza scafo superiore a 24 m può essere	
	1	un commercial yacht	V
	2	un natante a vela se privo di motore	F
	3	una imbarcazione da diporto particolarmente lunga	F
C0026		Un'unità da diporto di lunghezza scafo superiore a 24 m può essere	
	1	una nave da diporto maggiore o minore se la stazza è rispettivamente superiore, oppure minore o eguale, a 600 TSL	V
	2	una imbarcazione da diporto particolarmente lunga	F
	3	una nave da diporto storica se di stazza superiore a 600 TSL e costruita prima del 1967	F

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

C0027	Cosa distingue una moto d'acqua da un natante da diporto?	
	1 la potenza del motore	F
	2 la lunghezza superiore a 4 metri	F
	4 la posizione del conducente e dei passeggeri seduti, in piedi o inginocchiati sullo scafo, anziché al suo interno	V
C0028	Le funzioni amministrative attinenti alla navigazione marittima sono esercitate da	
	1 UMC (Ufficio della Motorizzazione Civile)	F
	2 Regione	F
	3 Organi periferici dello Stato	V
C0029	Le funzioni amministrative attinenti alla navigazione marittima sono esercitate da	
	1 Regione	F
	2 UMC (Ufficio della Motorizzazione Civile)	F
	3 Capitaneria di porto	V
C0030	Il litorale, per l'amministrazione della navigazione marittima, è suddiviso in circoscrizioni denominate	
	1 Direzioni marittime, Compartimenti Marittimi, Uffici circondariali Marittimi,	V
	2 Uffici Locali Marittimi	F
	3 ispettorati compartimentali	F
C0031	Il Sistema Telematico centrale della nautica da diporto	
	1 è accessibile solo dagli STED istituiti presso le Autorità marittime e gli UMC (Uffici Motorizzazione Civile)	F
	2 è costituito dai singoli RID e RND conservati presso le Autorità marittime e gli UMC (Uffici Motorizzazione Civile)	F
	4 è costituito dall'ATCN, dall'UCON e dallo STED	V
C0032	Il Sistema Telematico centrale della nautica da diporto	
	1 è accessibile da tutti gli STED operativi presso le Autorità marittime, gli UMC (Uffici Motorizzazione Civile), i raccomandatari marittimi e gli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto abilitati	V
	2 è costituito dall'Archivio Telematico Centrale delle unità da diporto, che sostituisce i RID e RND conservati presso le Autorità marittime e gli UMC (Uffici Motorizzazione Civile)	F
	3 è accessibile solo dagli STED istituiti presso le Autorità marittime e gli UMC (Uffici Motorizzazione Civile)	F
C0033	Il Sistema Telematico centrale della nautica da diporto	
	1 convive con i registri cartacei delle imbarcazioni e delle navi da diporto RID e RND	F
	2 sostituisce integralmente i registri cartacei delle imbarcazioni e delle navi da diporto RID e RND	V
	3 mantiene in capo agli uffici marittimi e agli UMC le funzioni di conservatoria in materia di unità da diporto iscritte nell'ATCN	F
C0034	L'Archivio Telematico Centrale delle unità da diporto ATCN contiene dati	
	1 inseriti solamente dall'Ufficio di Conservatoria Centrale delle unità da diporto	F
	2 delle sole unità da diporto immatricolate dal 1.9.2019 e affianca i RID e RND senza sostituirli	F
	3 di tutte le unità da diporto immatricolate dal 1.9.2019 e di quelle non cancellate dai RID e RND	V
C0035	L'Archivio Telematico Centrale delle unità da diporto ATCN contiene dati	
	1 inseriti da tutti gli STED operativi presso le Autorità marittime, gli UMC (Uffici Motorizzazione Civile), i raccomandatari marittimi e gli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto abilitati	V
	2 inseriti solamente dagli STED operativi presso le Autorità marittime e gli UMC (Uffici Motorizzazione Civile)	F
	3 delle sole unità da diporto immatricolate dal 1.9.2019 e affianca i RID e RND senza sostituirli	F
C0036	Dall'1.1.2021 le funzioni di conservatoria e di pubblicità per le unità da diporto iscritte è svolta da	
	1 i singoli uffici che detengono RID e RND per le unità iscritte sino al 31.8.2019, l'Ufficio di Conservatoria centrale delle unità da diporto per quelle iscritte successivamente	F
	2 l'Autorità marittima o l'UMC (Ufficio Motorizzazione Civile) che conserva il relativo registro d'iscrizione	F
	3 l'UCON su richiesta presentata attraverso lo STED	V

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

C0037		Dall'1.1.2021 le funzioni di conservatoria e di pubblicità per le unità da diporto iscritte è svolta da	
	1	i singoli uffici che detengono RID e RND per le unità iscritte sino al 31.8.2019, l'Ufficio di Conservatoria centrale delle unità da diporto per quelle iscritte successivamente	F
	2	l'Ufficio di Conservatoria centrale delle unità da diporto per tutte le unità iscritte nell'ATCN	V
	4	l'UMC (Ufficio Motorizzazione Civile) competente per luogo di stationamento abituale dell'unità	F
C0038		Dall'1.1.2021 i dati relativi alla proprietà navale sono trasmessi all'Agenzia delle Entrate per il collegamento all'Anagrafe Tributaria da	
	1	l'Ufficio di Conservatoria centrale delle unità da diporto per tutte le unità iscritte nell'ATCN	V
	2	direttamente dallo STED che riceve la comunicazione	F
	3	i singoli uffici che detengono RID e RND per le unità iscritte sino al 31.8.2019, l'Ufficio di Conservatoria centrale delle unità da diporto per quelle iscritte successivamente	F
C0039		Lo Sportello Telematico del Diportista è attivo	
	1	solo presso i soli uffici della Motorizzazione civile (UMC) appositamente individuati dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili	F
	2	presso i raccomandatari marittimi e gli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto abilitati all'utilizzo dei collegamenti telematici	V
	3	solo presso le Autorità marittime e gli UMC (Ufficio Motorizzazione Civile) che conservano i RID e i RND	F
C0040		Lo Sportello Telematico del Diportista è attivo	
	1	presso le Capitanerie di porto, gli Uffici circondariali marittimi e gli uffici della Motorizzazione civile (UMC)	V
	2	solo presso i soli uffici della Motorizzazione civile (UMC) appositamente individuati dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili	F
	3	presso qualsiasi ufficio marittimo anche locale	F
C0041		Lo Sportello Telematico del Diportista è attivo	
	1	presso qualsiasi raccomandatario marittimo	F
	2	presso qualsiasi studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto	F
	3	presso le Capitanerie di porto, gli Uffici circondariali marittimi e gli uffici della Motorizzazione civile (UMC)	V
C0042		In caso di necessità di legalizzazione di atti e documenti da far valere all'estero, uno STED privato è sempre abilitato	
	1	solo se è anche abilitato come STA	F
	2	solo se si autenticato presso il Comune in cui ha sede	F
	3	solo se ha depositato la firma in Prefettura attraverso l'UMC che lo ha abilitato	V
C0043		Il Sistema Telematico della nautica da diporto è	
	1	attivo completamente dall'1.9.2019	F
	2	di prevista istituzione col prossimo regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto	F
	3	attivo per le sole nuove iscrizioni di unità da diporto dall'1.9.2019 e completamente dall'1.1.2021	V
C0044		Il Sistema Telematico della nautica da diporto è	
	1	denominato SISTE e articolato in ATCN, UCON e STED	V
	2	denominato STED e funziona solo presso le Autorità marittime e gli UMC (Uffici Motorizzazione Civile)	F
	3	attivo completamente dall'1.9.2019	F
C0045		Il Sistema Telematico della nautica da diporto è	
	1	attivo per le sole nuove iscrizioni di unità da diporto dall'1.1.2021	F
	2	attivo completamente dall'1.1.2021	V
	3	di prevista istituzione col prossimo Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto	F
C0046		La DCI è il documento che	
	1	riporta i contratti di locazione finanziaria (leasing) dell'unità per la quale è richiesto, rilasciato dal CED della Motorizzazione Civile	F
	2	certifica la proprietà del natante da diporto non iscritto nell'ATCN, rilasciato dallo STED	F
	3	viene rilasciato solo su un apposito modello ministeriale	V

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

C0047		La DCI è il documento che	
	1	contiene tutti i dati tecnici delle unità da diporto, rilasciato dalle associazioni dei costruttori, importatori e distributori di unità da diporto maggiormente rappresentative sul piano nazionale, accreditate dal MIT	V
	2	riporta i contratti di locazione finanziaria (leasing) dell'unità per la quale è richiesto, rilasciato dal CED della Motorizzazione Civile	F
	3	contiene i dati relativi alla pubblicità navale delle unità già iscritte nei RID e RND prima del trasferimento nell'ATCN, rilasciato dall'ufficio di iscrizione	F
C0048		La DCI è il documento che viene rilasciato	
	1	direttamente dallo STED	F
	2	dall'UCON attraverso uno STED abilitato	F
	3	dalle associazioni dei costruttori, importatori e distributori di unità da diporto accreditate dal MIT su richiesta dell'interessato	V
C0049		Per organismo di certificazione s'intende	
	1	un soggetto autorizzato ad espletare le procedure di valutazione di conformità delle unità da diporto con marcatura CE	V
	2	un ente riconosciuto per il rilascio delle omologazioni	F
	3	un ente tecnico abilitato alla stazzatura e alla classificazione delle navi da diporto	F
C0050		Il RINA spa svolge anche funzioni di	
	1	pubblico registro delle imbarcazioni	F
	2	pubblico registro delle navi	F
	4	perito stazzatore	V
C0051		Il RINA spa svolge anche funzioni di	
	1	pubblico registro delle unità da diporto	F
	3	perito assicurativo in campo nautico	F
	4	organismo di classificazione	V
C0052		Il RINA spa svolge anche funzioni di	
	1	pubblico registro delle unità da diporto	F
	2	perito assicurativo in campo nautico	F
	3	organismo di certificazione	V
C0053		Tra le competenze fondamentali del RINA vi è quella di	
	1	vigilare sulla costruzione delle navi munite di marcatura CE	F
	2	rilasciare le licenze di navigazione	F
	4	fornire le dichiarazioni necessarie al rilascio dei certificati di sicurezza della nave	V
C0054		Tra le competenze fondamentali del RINA vi è quella di	
	1	certificare sulla base di requisiti prestabiliti il valore tecnico della nave, cioè la classe	V
	2	esercitare il controllo tecnico sulle costruzioni navali nei casi previsti da Convenzioni Internazionali	F
	3	vigilare sulla costruzione delle navi munite di marcatura CE	F
C0055		Il RINA è	
	1	l'organo tecnico al quale è affidato il compito di rilasciare le Annotazioni di sicurezza	F
	2	uno degli organismi tecnici autorizzati all'accertamento di idoneità e di sicurezza per il rilascio, rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza	V
	3	l'organo tecnico preposto a verificare la presenza a bordo delle dotazioni di sicurezza prevista dalla normativa vigente in materia	F
C0056		Il RINA è	
	1	uno degli organismi tecnici al quale è affidato il compito di accertare la sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento dell'idoneità alla navigazione di una unità	V
	2	l'organo tecnico al quale è affidato il compito di rilasciare il certificato di sicurezza	F
	3	l'unico organismo tecnico abilitato all'accertamento di idoneità e sicurezza ai fini del rilascio, rinnovo e convalida del certificato di sicurezza	F
C0057		Oltre al RINA, esistono altro organismi tecnici autorizzati e al rinnovo dei certificati statuari, all'esecuzione delle ispezioni e dei relativi controlli per le navi battenti bandiera italiana soggette alle convenzioni internazionali?	
	1	Sì, solo il Bureau Veritas	F
	2	Sì, America Bureau of Shipping, Lloyd's Register Group LTD, Bureau Veritas SA, DNV AS	V
	3	No, il RINA è l'unico organismo tecnico autorizzato	F

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

C0058	Quali organismi sono abilitati a effettuare le valutazioni di conformità CE in materia di progettazione, costruzione e immissione in commercio di unità da diporto per natanti e imbarcazioni, moto d'acqua, motori e per alcuni loro componenti?	
	1 gli organismi tecnici autorizzati dalla competente autorità nazionale e notificati alla Commissione europea, che cura la pubblicazione del relativo elenco	V
	2 solo il RINa in Italia	F
	3 gli organismi tecnici ai quali è affidato il compito di rilasciare le Annotazioni di sicurezza	F
C0059	Quali organismi sono abilitati a effettuare le valutazioni di conformità CE in materia di progettazione, costruzione e immissione in commercio di unità da diporto per natanti e imbarcazioni, moto d'acqua, motori e per alcuni loro componenti?	
	1 l'organo tecnico al quale è affidato il compito di rilasciare il certificato di sicurezza	F
	2 gli organismi tecnici al quale è affidato il compito di accertare la sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento dell'idoneità alla navigazione di una unità con marcatura CE	V
	3 gli organismi tecnici preposti a verificare la presenza a bordo delle dotazioni di sicurezza prevista dalla normativa vigente in materia	F
C0060	L'esercente dell'unità da diporto utilizzata ai fini commerciali, battente bandiera di un Paese dell'Unione europea, all'autorità competente deve presentare	
	1 solo la dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unità	F
	2 solo il titolo che attribuisce la disponibilità della stessa	F
	4 la dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unità; il titolo che ne attribuisce la disponibilità, gli estremi della dettagliata polizza assicurativa e della certificazione di sicurezza in possesso	V
C0061	L'utilizzazione di una imbarcazione da diporto per finalità di locazione e/o noleggio deve risultare	
	1 dal certificato d'iscrizione nel registro delle imprese	F
	2 dall'ATCN e dalla licenza di navigazione	V
	3 soltanto dalla licenza di navigazione	F
C0062	Le imbarcazioni e i natanti da diporto possono essere utilizzati mediante contratti di locazione o di noleggio	
	1 in ogni caso	F
	2 in nessun caso	F
	4 purché intestati a ditte iscritte nei registri istituiti presso le Camere di commercio	V
C0063	Le unità da diporto impegnate in attività di locazione possono imbarcare	
	1 il numero massimo di passeggeri indicati sulla licenza di navigazione	V
	2 non più di 12 passeggeri escluso l'equipaggio	F
	3 18 persone in tutto tra passeggeri ed equipaggio	F
C0064	Le unità da diporto possono essere utilizzate per locazione o noleggio	
	1 previa autorizzazione del Comune	F
	2 limitatamente alle navi da diporto	F
	3 purché non a scopo di lucro da parte di chi le prende in locazione o a noleggio	V
C0065	Le unità da diporto possono essere utilizzate per locazione o noleggio	
	1 previa autorizzazione del Comune	F
	2 limitatamente alle navi da diporto	F
	3 solo a determinate condizioni	V
C0066	Una unità da diporto può essere utilizzata a fini commerciali per	
	1 non è ammesso l'utilizzo a fini commerciali	F
	2 trasporti di linea	F
	3 locazione e noleggio	V
C0067	Una unità da diporto s'intende adibita a fini commerciali quando è utilizzata	
	1 quale unità appoggio per motopontoni o draghe autorizzate ad effettuare lavori marittimi	F
	2 per ricerche di materiale archeologico	F
	4 per locazione o noleggio	V
C0068	Una unità da diporto s'intende adibita a fini commerciali quando è utilizzata	
	1 per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto	V
	2 quale unità appoggio per motopontoni o draghe autorizzate ad effettuare lavori marittimi	F
	3 per ricerche di materiale archeologico	F
C0069	Una unità da diporto utilizzata ai fini commerciali di locazione o noleggio può essere utilizzata ad altri fini commerciali	
	1 se autorizzati dall'UMC (Ufficio della Motorizzazione Civile)	F
	2 previa autorizzazione della Capitaneria di porto	F
	3 no	V

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

C0070		Le attività di locazione e noleggio di natanti da diporto e moto d'acqua in acque marittime sono subordinate a	
	1	autorizzazione della Regione competente per territorio	F
	2	concessione rilasciata dall'Autorità marittima competente per territorio	F
	4	comunicazione di inizio attività presentata all'Autorità marittima competente per territorio	V
C0071		Le imbarcazioni da diporto possono essere utilizzate per noleggio	
	1	a tempo (time charter) o a viaggio (voyage-charter)	F
	2	a viaggio (voyage-charter)	F
	3	a tempo (time charter) sia per effettuare viaggi, sia mentre sono ferme all'ormeggio	V
C0072		Le imbarcazioni da diporto possono essere utilizzate per noleggio	
	1	previa annotazione dell'utilizzo commerciale sulla licenza di navigazione e nell'ATCN	V
	2	a tempo ma solo per effettuare viaggi, non mentre sono ferme all'ormeggio	F
	3	a tempo (time charter) o a viaggio (voyage-charter)	F
C0073		Quali delle seguenti attività commerciali non possono essere esercitate con unità da diporto?	
	1	somministrazione alimenti e commercio al dettaglio in forma itinerante	F
	2	assistenza all'ormeggio di unità da diporto nell'ambito delle strutture a esse dedicate	F
	4	trasporto di linea	V
C0074		Una unità da diporto può essere adibita a noleggio	
	1	solo unitariamente (con un solo contratto per l'intera unità)	F
	2	per la navigazione tra porti (a viaggio)	F
	3	per un determinato periodo (a tempo) anche da fermo	V
C0075		Una unità da diporto può essere adibita a noleggio	
	1	per la navigazione tra porti (a viaggio)	F
	2	anche a parte (con più contratti per cabina o gruppo di cabine)	V
	3	su percorsi predeterminati e con orari prestabiliti tra località definite	F
C0076		Per esercitare la locazione e il noleggio di unità da diporto è necessario essere iscritti nel	
	1	Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA	V
	2	Registro delle Imbarcazioni da diporto denominato RID	F
	3	Registro denominato Ruolo Speciale Imprese Diporto (RSID)	F
C0077		Una unità da diporto destinata a fini commerciali, quale il noleggio e la locazione	
	1	può essere adibita anche ad un uso non commerciale quando non è impiegata in noleggio o locazione	F
	2	può essere adibita anche ad un uso non commerciale previa annotazione sulla licenza	F
	3	non può essere adibita ad un uso non commerciale, ossia per una navigazione da diporto pura	V
C0078		Il contratto di locazione di un'unità da diporto è quel contratto	
	1	in virtù del quale una parte si obbliga a trasferire la proprietà dell'unità all'altra al termine del pagamento delle rate del prezzo convenuto	F
	2	con il quale una parte si obbliga a far godere l'altra dell'uso di una unità da diporto dietro un determinato corrispettivo	F
	3	con il quale una delle parti si obbliga verso un determinato corrispettivo a cedere il godimento dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato	V
C0079		Il contratto di locazione di un'unità da diporto è quel contratto	
	1	con il quale una parte si obbliga a far godere l'altra dell'uso di una unità da diporto dietro un determinato corrispettivo	F
	2	con il quale un'impresa ottiene la disponibilità commerciale di una nave dietro un determinato corrispettivo	F
	3	in virtù del quale una parte si obbliga a far godere all'altra un'unità per un dato periodo di tempo e verso un determinato corrispettivo	V
C0080		Il contratto con cui una delle parti si obbliga in cambio di un corrispettivo a far godere all'altra l'unità da diporto ed il conduttore esercita con essa la navigazione si definisce	
	1	leasing	F
	2	noleggio	F
	4	locazione	V

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

C0081		Per locazione di unità da diporto s'intende	
	1	il comodato, a titolo gratuito o oneroso, con cui il locatore concede l'unità al locatario per un dato periodo di tempo	F
	2	il contratto con cui una delle parti effettua con l'unità da diporto di proprietà, la navigazione ordinata dall'altra parte entro un periodo di tempo convenuto	F
	4	il contratto con cui una delle parti si obbliga verso corrispettivo a far godere all'altra per un dato periodo di tempo l'unità da diporto	V
C0082		I titoli professionali del diporto per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne abilitano alla navigazione nelle acque marittime	
	1	no	F
	2	senza limiti	F
	3	entro le 6 miglia	V
C0083		I diritti derivanti dal contratto di locazione di una unità da diporto si prescrivono in	
	1	due anni	F
	2	5 anni	F
	4	un anno	V
C0084		Il noleggio di unità da diporto	
	1	il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, mette a disposizione di una società l'unità armata ed equipaggiata per un dato periodo di tempo	F
	2	è il contratto con cui una delle parti si obbliga a mettere a disposizione dell'altra, gratuitamente, l'unità da diporto per un periodo di tempo indeterminato	F
	4	è il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra, l'unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne, di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite nel contratto	V
C0085		In caso di noleggio l'unità da diporto rimane nella disponibilità	
	1	diretta del conduttore	F
	2	del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio	V
	3	del locatore, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio	F
C0086		In caso di noleggio, l'equipaggio è alle dipendenze	
	1	del locatore	F
	2	del noleggiante	V
	3	dell'Autorità marittima	F
C0087		Per condurre le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio necessita	
	1	nessuno specifico titolo professionale	F
	2	specifico titolo professionale solo se previsto dalle locali ordinanze dell'autorità competente della navigazione marittima o interna	F
	3	uno specifico titolo professionale	V
C0088		La locazione di piccoli natanti da diporto per usi turistici di carattere locale può essere effettuata	
	1	dall'alba al tramonto	F
	2	da un'ora dopo l'alba a un'ora prima del tramonto	V
	3	senza limiti temporali	F
C0089		Quale adempimento amministrativo è necessario per l'avvio dell'utilizzazione commerciale dei natanti da diporto e delle moto d'acqua per locazione o noleggio per finalità ricreative, o per usi turistici di carattere locale, e di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo?	
	1	autorizzazione della Capitaneria di Porto o della Regione competente sulle acque interessate dall'attività	F
	2	segnalazione certificata di inizio attività presentata al comune in cui ha sede l'esercizio dell'attività	F
	3	comunicazione di inizio attività presentata all'autorità marittima o della navigazione interna competente per territorio o, se diversa, a quella in cui abitualmente stazionano le unità da diporto	V
C0090		Qual è l'età minima per il locatario di piccoli natanti a remi quali jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, derive a vela?	
	1	14 anni	V
	2	16 anni	F
	4	18 anni	F

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

C0091		Il contratto di locazione o noleggio dei natanti da diporto e delle moto d'acqua in generale	
	1	può essere solo redatto per iscritto	F
	2	se non è redatto per iscritto, può essere comprovato dal documento fiscale attestante il pagamento del corrispettivo, contenente tutti i dati previsti	V
	3	è richiesto anche per piccoli natanti a remi quali jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, derive a vela e moto d'acqua	F
C0092		Qual è l'età minima per il locatario di natanti da diporto in generale?	
	1	14	F
	2	16	F
	3	18	V
C0093		è possibile per chi ha preso in locazione un'unità da diporto impiegarla nella pratica dello sci nautico?	
	1	no, in alcun caso	F
	2	sì, ma solo per conto proprio	V
	3	sì, per conto proprio e di terzi	F
C0094		È possibile utilizzare per l'insegnamento professionale della nautica da diporto unità da diporto battenti bandiera non nazionale?	
	1	Sì, presentando allo STED una dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unità, il titolo di disponibilità, gli estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso	V
	2	Sì, basta che abbia la certificazione di sicurezza in corso di validità	F
	3	No, in alcun caso	F
C0095		Una unità da diporto può essere utilizzata a fini commerciali per	
	1	trasporti di linea	F
	2	centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per coloro che praticano immersioni subacquee a scopo sportivo e ricreativo	V
	3	centri di immersione per recupero antichità	F
C0096		L'attività dei mediatori del diporto	
	1	è regolata dal Codice della navigazione e dal regolamento per la navigazione marittima	F
	2	riguarda solo la conclusione dei contratti di costruzione, compravendita, locazione, noleggio e ormeggio di unità da diporto, oltre a quelle connesse e strumentali	V
	3	è ricondotta nel più ampio campo d'azione del mediatore marittimo, disciplinata dalle Regioni, a seguito abrogazione art. 50 e 51 del Codice della nautica da diporto	F
C0097		L'attività dei mediatori del diporto	
	1	è regolata dal Codice della nautica da diporto, in attesa dell'emanazione dei decreti attuativi per la sua disciplina di dettaglio	V
	2	è regolata dagli uffici circondariali marittimi	F
	3	è regolata dalle Capitanerie di porto	F
C0098		L'autorizzazione alla navigazione temporanea di imbarcazioni da diporto senza limiti dalla costa è rilasciata, secondo la competenza territoriale relativa alla sede del cantiere o dell'azienda richiedente	
	1	dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico)	F
	2	solo dalle Capitanerie di porto in ogni caso	F
	3	dallo STED	V
C0099		La domanda per ottenere l'autorizzazione alla navigazione temporanea per le unità da diporto va presentata	
	1	a qualsiasi ufficio circondariale marittimo	F
	2	esclusivamente ad un qualsiasi UMC (Ufficio della Motorizzazione Civile), solo per i natanti	F
	3	allo STED	V
C0100		L'autorizzazione alla navigazione temporanea può essere rilasciata	
	1	ai proprietari di imbarcazioni o navi da diporto, il cui certificato di sicurezza sia scaduto di validità	F
	2	soltanto ai cantieri navali	F
	4	a cantieri navali, costruttori di motori marini, mediatori del diporto, aziende di assemblaggio e di allestimento di unità da diporto e aziende di vendita per riparazioni ed assistenza o in conto vendita	V

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

C0101		Può comandare o condurre un'unità da diporto munita di autorizzazione alla navigazione temporanea	
	1	qualsiasi persona interessata	F
	2	qualsiasi persona munita dell'abilitazione prevista per la navigazione effettuata	F
	3	persona abilitata e dipendente del soggetto autorizzato	V
C0102		Può comandare o condurre un'unità da diporto munita di autorizzazione alla navigazione temporanea	
	1	qualsiasi interessato	F
	2	esclusivamente persona munita dell'abilitazione prevista per la navigazione da effettuare e dipendente della ditta intestataria dell'autorizzazione	F
	3	il titolare, o persona, che abbia regolare contratto di lavoro con la ditta intestataria dell'autorizzazione muniti dell'abilitazione prevista per la navigazione da effettuare	V
C0103		La navigazione effettuata allo scopo di presentare imbarcazioni o navi da diporto al pubblico o ai singoli interessati è denominata	
	1	navigazione costiera limitata	F
	2	navigazione occasionale da diporto	F
	4	navigazione temporanea dimostrativa	V
C0104		La navigazione temporanea «dimostrativa» viene fatta allo scopo di	
	1	dimostrare la idoneità di comando e condotta dell'unità durante la prova pratica per l'acquisizione della patente nautica	F
	2	presentare le imbarcazioni o navi da diporto al pubblico o ai singoli interessati all'acquisto	V
	3	dimostrare l'efficienza di una unità di controllo	F
C0105		L'autorizzazione alla navigazione temporanea è rinnovabile	
	1	senza limiti temporali	F
	2	annualmente	F
	3	ogni due anni	V
C0106		L'autorizzazione alla navigazione temporanea è revocabile	
	1	in caso di commissione di violazioni ai limiti di velocità	F
	2	senza motivazione	F
	4	con provvedimento motivato	V
C0107		L'autorizzazione alla navigazione temporanea va rinnovata	
	1	annualmente	F
	2	esclusivamente a seguito di modifica della ragione sociale dei cantieri, dei costruttori di motori marini e delle aziende di vendita	F
	4	ogni due anni, con annotazione sul documento originale	V
C0108		L'autorizzazione alla navigazione temporanea va rinnovata	
	1	ogni sei mesi	F
	2	annualmente	F
	4	ogni due anni	V
C0109		Per effettuare la navigazione temporanea di prova occorre	
	1	una sigla speciale solo per le navi da diporto	F
	2	una sigla temporanea obbligatoria, costituita dal numero progressivo dell'autorizzazione e dalla sigla "TEMP"	V
	3	una sigla temporanea solo a richiesta dell'interessato	F
C0110		Una nave in navigazione temporanea può imbarcare persone	
	1	nel numero consentito dalle caratteristiche dell'unità	V
	2	solo sotto la responsabilità dei trasportati	F
	3	solo i componenti dell'equipaggio minimo necessario	F
C0111		Per il rilascio dell'autorizzazione alla navigazione temporanea devono essere presentati	
	1	dichiarazione di potenza del motore	F
	2	certificato d'iscrizione alla CCIAA del soggetto richiedente, dal quale risulti la specifica attività	V
	3	elenco del personale dipendente del richiedente	F
C0112		Per il rilascio dell'autorizzazione alla navigazione temporanea devono essere presentati	
	1	certificato di sicurezza	F
	2	dichiarazione di potenza del motore	F
	3	copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile	V

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

C0113		Per navigazione temporanea s'intende quella effettuata allo scopo di	
	1	consentire ai cantieri il rifornimento di materie prime	F
	2	verificare l'efficienza degli scafi e dei motori	V
	3	far provare gli scafi agli organi di controllo, perché verifichino l'efficienza dell'unità	F
C0114		Per navigazione temporanea s'intende quella effettuata allo scopo di	
	1	consentire ai cantieri il rifornimento di materie prime	F
	2	trasferire imbarcazioni o navi da diporto da un luogo all'altro anche per la partecipazione a saloni nautici internazionali	V
	4	immettere l'unità in servizio di tanto in tanto per mantenerne il buon funzionamento	F
C0115		Per navigazione temporanea s'intende quella effettuata allo scopo di	
	1	consentire ai cantieri il rifornimento di materie prime	F
	2	immettere l'unità in servizio di tanto in tanto per mantenerne il buon funzionamento	F
	4	presentare imbarcazioni o navi da diporto al pubblico o ai singoli interessati all'acquisto	V
C0116		L'autorizzazione temporanea alla navigazione di prova può essere richiesta da	
	1	cantieri navali, aziende di vendita	V
	2	Scuole Nautiche per le esercitazioni pratiche dei propri candidati	F
	3	non è previsto il rilascio di tale autorizzazione	F
C0117		L'autorizzazione temporanea alla navigazione di prova può essere richiesta da	
	1	costruttori marini non in possesso dell'autorizzazione temporanea	V
	2	Scuole Nautiche per le esercitazioni pratiche dei propri candidati	F
	3	non è previsto il rilascio di tale autorizzazione	F
C0118		Una imbarcazione da diporto può recarsi all'estero	
	1	mai	F
	2	purché in possesso di specifica autorizzazione	F
	4	se abilitata alla navigazione da intraprendere	V
C0119		Il dislocamento di un'unità da diporto	
	1	equivale alla stazza lorda	F
	2	equivale alla stazza netta	F
	3	è il suo peso totale in tonnellate da 1000 kg	V
C0120		Il dislocamento di un'unità da diporto	
	1	equivale alla stazza netta	F
	2	equivale alla stazza lorda	F
	3	è il peso del volume dell'acqua spostata dallo scafo posto a galleggiare	V
C0121		Le quote di partecipazione nella proprietà delle navi sono espresse in	
	1	azioni	F
	2	millesimi	F
	3	carati	V
C0122		Le quote di partecipazione nella proprietà delle navi sono espresse in	
	1	azioni	F
	2	quote	F
	3	ventiquattro quote, divisibili in frazioni	V
C0123		Nel Codice della navigazione, per nave maggiore s'intendono	
	1	le navi abilitate a navigare a una distanza dalla costa superiore a 20 miglia	V
	2	le navi della navigazione marittima	F
	3	le navi di lunghezza superiore a 50 m	F
C0124		Nel Codice della navigazione, per nave maggiore s'intendono	
	1	le navi alturiere	V
	2	le navi della navigazione marittima	F
	3	le navi superiori a 20 TSL	F
C0125		Nel Codice della navigazione, per nave minore s'intende	
	1	la nave di lunghezza inferiore a 50 metri	F
	2	la nave costiera	V
	3	la nave o il galleggiante di stazza lorda non superiore alle 10 t se a propulsione meccanica, od alle 25 t in ogni altro caso	F
C0126		Nel Codice della navigazione, per nave minore s'intende	
	1	la nave di lunghezza inferiore a 50 metri	F
	2	la nave di stazza lorda inferiore a 25 t	F
	4	la nave addetta al servizio marittimo dei porti o addetta alla navigazione interna	V

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

C0127		Nel Codice della navigazione, per nave s'intende	
	1	qualsiasi costruzione galleggiante	F
	2	qualsiasi costruzione adibita alla navigazione internazionale	F
	4	qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua anche a scopo di rimorchio, pesca, diporto o altro scopo	V
C0128		La differenza fra una nave ed un galleggiante è	
	1	nessuna	F
	2	la nave è quella che ha una stazza superiore a 500 TSL, mentre un galleggiante è quello che ha una stazza inferiore o uguale a 500 TSL	F
	4	l'essere adibito a qualsiasi servizio attinente alla navigazione o al traffico, tranne il trasporto	V
C0129		La differenza fra una nave ed un galleggiante è	
	1	la nave è definita come qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto o altro scopo mentre il galleggiante come costruzione mobile adibita a qualsiasi altro servizio attinente alla navigazione o al traffico in acque marittime o interne	V
	2	l'essere saldamente assicurato alla riva o all'alveo	F
	3	l'essere destinato a restare permanentemente o per un rilevante periodo di tempo in un determinato ambito acqueo	F
C0130		Si considerano galleggianti	
	1	le costruzioni dotate di un solo mezzo di propulsione propria	F
	2	le costruzioni dotate di più mezzi di propulsione propria	F
	3	le costruzioni non dotate di mezzi di propulsione propria	V
C0131		Le navi minori e i galleggianti, nei casi previsti, possono essere contraddistinti anche da un nome che deve essere	
	1	diverso e dissimile da ogni altro già registrato presso l'ufficio d'iscrizione	V
	2	di libera scelta dell'armatore	F
	3	autorizzato dal Direttore Marittimo	F
C0132		Il visto annuale sulle licenze delle navi minori deve essere apposto	
	1	dall'Autorità marittima o della navigazione interna che la ha rilasciata	V
	2	dall'UMC (Ufficio della Motorizzazione Civile) competente per territorio	F
	3	da un organismo tecnico autorizzato	F
C0133		Una nave iscritta nelle matricole è abilitata alla navigazione	
	1	esclusivamente dalla licenza di navigazione non essendo ammessi altri documenti	F
	2	dalla licenza di navigazione	F
	4	dall'atto di nazionalità	V
C0134		Una nave iscritta nelle matricole è abilitata alla navigazione	
	1	dal passavanti provvisorio	V
	2	dal certificato di stazza	F
	3	dalla licenza di navigazione	F
C0135		Una nave minore iscritta nei registri navi minori e galleggianti è abilitata alla navigazione	
	1	esclusivamente dalla licenza di navigazione non essendo ammessi altri documenti	F
	2	dall'atto di nazionalità	F
	4	dalla licenza provvisoria	V
C0136		Una nave minore iscritta nei registri navi minori e galleggianti è abilitata alla navigazione	
	1	dall'atto di nazionalità	F
	2	da certificato di stazza	F
	4	dalla licenza	V
C0137		In caso di mutamento del proprietario l'atto di nazionalità	
	1	deve essere rinnovato solo se il nuovo proprietario non è cittadino di uno Stato UE	F
	2	deve essere rinnovato solo se il nuovo proprietario è straniero	F
	3	non deve essere rinnovato	V
C0138		In caso di mutamento del proprietario l'atto di nazionalità	
	1	mantiene la precedente validità	V
	2	deve essere rinnovato	F
	3	deve essere rinnovato solo se il nuovo proprietario è straniero	F
C0139		Le navi minori sono abilitate alla navigazione mediante	
	1	l'atto di nazionalità	F
	2	la licenza	V
	3	il permesso di navigazione	F

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

C0140	L'atto di nazionalità è rilasciato dal	
	1 Capo del Circondario	F
	2 Capo dell'UMC (Ufficio della Motorizzazione Civile)	F
	4 Direttore Marittimo	V
C0141	Elementi d'individuazione della nave sono	
	1 stazza, dislocamento e portata	F
	2 stazza, nome o numero, porto d'iscrizione della nave, nazionalità, tipo e caratteristiche principali	V
	3 porto d'iscrizione, nome del proprietario e dell'armatore	F
C0142	Su una nave in costruzione	
	1 si può concedere ipoteca solo se il proprietario è diverso dal costruttore	F
	2 non si può concedere ipoteca perchè si tratta di un bene che ancora non esiste, in quanto non finito	F
	4 si può concedere ipoteca	V
C0143	Sulla licenza di navi e galleggianti sono riportati i dati relativi a	
	1 atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su navi o loro carati	F
	2 porto di attracco normale	V
	3 contratti di assicurazione	F
C0144	Sulla licenza di navi e galleggianti sono riportati i dati relativi a	
	1 contratti di assicurazione	F
	2 data di armamento e quella del disarmo	V
	4 pagamento delle tasse e degli altri diritti	F
C0145	Sulla licenza di navi e galleggianti sono riportati i dati relativi a	
	1 concessione o autorizzazione al trasporto o al rimorchio	V
	2 pagamento delle tasse e degli altri diritti	F
	3 contratti di assicurazione	F
C0146	Sulla licenza di navi e galleggianti sono riportati i dati relativi a	
	2 consistenza minima dell'equipaggio con l'elenco delle persone componenti l'equipaggio stesso e l'indicazione del titolo professionale e della qualifica	V
	3 pagamento delle tasse e degli altri diritti	F
	4 contratti di assicurazione	F
C0147	Sulla licenza di navi e galleggianti sono riportati i dati relativi a	
	1 contratti di assicurazione	F
	2 nome dell'armatore, se diverso dal proprietario	V
	3 pagamento delle tasse e degli altri diritti	F
C0148	Per armatore di una nave s'intende	
	1 colui che arma (cioè attrezza e allestisce) la nave	F
	2 il proprietario della nave	F
	4 colui che assume l'esercizio della nave	V
C0149	Le unità da diporto si distinguono in	
	1 navi, imbarcazioni, natanti e moto d'acqua	V
	2 navi, imbarcazioni e galleggianti	F
	3 navi, motoscafi e natanti	F
C0150	Le unità da diporto si distinguono in	
	1 navi, motoscafi e natanti	F
	2 navi, imbarcazioni e galleggianti	F
	4 unità con scafo di lunghezza fino a 10 m, fino a 24 m, oltre 24 m	V
C0151	Per natante da diporto s'intende	
	1 qualsiasi costruzione destinata alla navigazione	F
	2 le unità da diporto di lunghezza dello scafo pari o inferiore a 10 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati, escluse le moto d'acqua	V
	3 ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto	F
C0152	Per natante da diporto s'intende	
	1 ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto	F
	2 le unità da diporto a remi di qualsiasi lunghezza	V
	3 ogni costruzione inferiore a 24 m di lunghezza	F

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

C0153		Per natante da diporto s'intende	
	1	ogni unità da diporto avente lunghezza fuori tutto non superiore a 7,50 m, se a motore, o a 10 m, se a vela, anche se con motore ausiliario	F
	2	ogni unità da diporto avente lunghezza fuori tutto non superiore a 5,00 metri se a motore, o a 7,50 metri se a vela anche se con motore ausiliario	F
	4	ogni unità esente dall'obbligo di iscrizione, escluse le moto d'acqua	V
C0154		Per natante da diporto s'intende	
	1	ogni unità con scafo di lunghezza tra 2,5 e 24 m	F
	2	ogni unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 m, escluse le moto d'acqua	V
	3	ogni unità iscritta nei registri	F
C0155		Per imbarcazione da diporto s'intende	
	1	ogni unità con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati	V
	2	ogni unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri	F
	3	ogni unità con scafo di lunghezza fino a 24 m	F
C0156		Le unità da diporto sono classificate secondo la	
	1	lunghezza fuori tutto, larghezza e altezza di costruzione	F
	2	potenza dell'apparato motore, stazza e lunghezza fuori tutto	F
	3	lunghezza misurata secondo gli opportuni standard armonizzati	V
C0157		Le unità da diporto a remi rientrano nella categoria	
	1	natanti, imbarcazioni o navi a seconda della lunghezza	F
	2	natanti	V
	3	navi	F
C0158		La lunghezza massima prevista per le navi da diporto è di	
	1	30 metri	F
	2	non è prevista	V
	3	50 metri	F
C0159		Un'imbarcazione da diporto non deve superare la lunghezza scafo, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati, di	
	1	12 metri	F
	2	8 metri	F
	4	24 metri	V
C0160		Si intende per costruttore	
	1	persona fisica o giuridica che progetta e costruisce o che fa progettare o costruire un prodotto con l'intenzione di immetterlo sul mercato per conto proprio	V
	2	l'armatore	F
	3	colui che materialmente esegue i lavori di costruzione in cantiere	F
C0161		Una unità da diporto avente uno scafo di lunghezza pari a 7,10 m con un motore fuoribordo pari a 50 HP	
	1	l'iscrizione è facoltativa	V
	2	ha l'obbligo d'iscrizione solo se destinata alla navigazione marittima	F
	3	ha l'obbligo d'iscrizione	F
C0162		Una unità da diporto avente uno scafo di lunghezza pari a 7,10 m con un motore fuoribordo pari a 50 HP	
	1	ha l'obbligo d'iscrizione solo se destinata alla navigazione senza limiti	F
	2	ha l'obbligo d'iscrizione	F
	3	non ha l'obbligo d'iscrizione	V
C0163		Per destinare un'unità da diporto di lunghezza maggiore di 10 m a noleggio occasionale	
	1	è necessario iscrivere l'evento sul libro matricola	F
	2	occorre inviare una comunicazione alla Capitaneria di Porto competente per territorio	V
	3	non è necessario inviare alcuna comunicazione ad alcun ente	F
C0164		Per destinare un'unità da diporto di lunghezza maggiore di 10 m a noleggio occasionale	
	1	occorre inviare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate, nonché all'INPS e all'INAIL se viene impiegato personale diverso dal titolare o dall'utilizzatore in leasing dell'unità	V
	2	non è necessario inviare alcuna comunicazione ad alcun ente	F
	3	è necessario iscrivere l'evento sulla licenza di navigazione	F

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

C0165		Un'unità da diporto di lunghezza scafo di 10 m. con o senza motore ausiliario è	
	1	un natante	V
	2	un natante solo se a vela o a remi	F
	3	un natante se di stazza inferiore a 3 TSL	F
C0166		Un'unità da diporto a remi lunga 14 metri viene definita	
	1	nave	F
	2	imbarcazione	F
	3	natante	V
C0167		Le unità da diporto aventi uno scafo di lunghezza pari o inferiore a m 10,00 possono essere iscritte nell'ATCN	
	1	se sono munite di marcatura CE di conformità	F
	2	solo se provengono da un registro delle navi in costruzione	F
	4	purché assumano il relativo regime giuridico e abilitate secondo la categoria di progettazione e costruzione	V
C0168		Le unità da diporto aventi uno scafo di lunghezza pari o inferiore a m 10,00 possono essere iscritte nell'ATCN	
	1	se sono munite di marcatura CE di conformità	F
	2	anche se la materia non è disciplinata ma rimessa alla discrezionalità delle singole capitanerie	F
	4	purché munite di marcatura CE di conformità o di attestato d'idoneità, nei casi previsti	V
C0169		La navigazione da diporto è definita	
	1	la navigazione che non si effettua a fini commerciali	F
	2	la navigazione tra porti nazionali	F
	4	la navigazione effettuata a scopi sportivi o ricreativi dai quali esuli il fine di lucro	V
C0170		La navigazione effettuata a scopi sportivi o ricreativi da cui esula il fine di lucro è definita	
	1	navigazione ricreativa	F
	2	navigazione sportiva	F
	4	navigazione da diporto	V
C0171		Per la navigazione marittima il registro delle navi in costruzione è tenuto	
	1	dalle Capitanerie di porto e dagli Uffici circondariali marittimi	F
	2	dalle Capitanerie di porto, dagli Uffici circondariali marittimi e dagli altri uffici all'uopo delegati dal Capo del compartimento marittimo	V
	3	dalle Capitanerie di porto	F
C0172		La dichiarazione di costruzione di una nave deve essere presentata presso	
	1	l'ufficio autorizzato a tenere il registro delle navi in costruzione nella cui circoscrizione viene eseguita la costruzione	V
	2	l'ufficio nelle cui matricole o nei cui registri è prevista l'iscrizione, dopo il varo	F
	3	l'UMC (Ufficio della Motorizzazione Civile)	F
C0173		Alle navi da diporto si applicano le norme della marcatura CE	
	1	solo se abilitate a trasportare al massimo 12 passeggeri, escluso l'equipaggio	F
	2	mai	V
	3	sempre	F
C0174		La certificazione di idoneità alla navigazione per le imbarcazioni munite di marcatura CE è rilasciata	
	1	dall'UMC (Ufficio della Motorizzazione Civile)	F
	2	dal costruttore	F
	3	da un organismo di uno Stato membro dell'Unione europea	V
C0175		La marcatura CE di conformità è certificata	
	1	da un organismo di uno Stato membro dell'Unione europea	V
	2	dal venditore	F
	3	dal costruttore	F
C0176		Una dichiarazione di costruzione di una unità da diporto deve contenere i seguenti elementi essenziali	
	1	la lunghezza, la larghezza, la stazza presunta, il/i materiale/i di costruzione, la località/il cantiere di costruzione, il nome del responsabile della costruzione	V
	2	l'ufficio di futura iscrizione dopo il varo	F
	3	il nome e cognome dell'ingegnere che presenta il progetto	F

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

C0177		Le unità da diporto per essere immesse in commercio devono	
	1	essere complete e pronte all'uso	F
	2	essere preventivamente denunciate ad un organismo di certificazione quale il RINA	F
	3	recare la marcatura CE di conformità apposta da un organismo di uno Stato membro dell'Unione europea	V
C0178		Le unità da diporto a vela, non iscritte, inferiori a 10 m di lunghezza sono denominate	
	1	natanti	V
	2	imbarcazioni	F
	3	scafi a vela	F
C0179		Per unità da diporto parzialmente completata s'intende	
	1	una unità costituita dallo scafo e da uno o più altri componenti	V
	2	una unità di lunghezza inferiore a 2,5 metri	F
	3	unità non ancora cancellata dal registro delle navi in costruzione	F
C0180		Le unità da diporto parzialmente completate possono essere immesse in commercio	
	1	quando la lunghezza dello scafo è compresa tra i 2,5 metri e i 24 metri e sono conformi ai requisiti essenziali in materia di sicurezza, salute, protezione dell'ambiente e dei consumatori e sono destinate ad essere completate da altri	V
	2	no	F
	3	se la lunghezza dello scafo è compresa tra i 2, 5 metri e i 24 metri	F
C0181		Per l'immissione sul mercato, devono recare la marcatura CE	
	1	solo le unità da diporto complete	F
	2	solo i motori entro bordo con comando a poppa con scarico integrato	F
	3	anche i componenti di protezione antincendio per motori entro bordo	V
C0182		La marcatura CE, nel diporto, si applica a	
	1	alle unità da iscrivere nei registri delle imbarcazioni e delle navi da diporto	F
	2	qualsiasi unità	F
	3	alle unità aventi una lunghezza compresa tra m 2,50 e m 24	V
C0183		Le unità da diporto per essere immesse in commercio debbono avere	
	1	marcatura CE rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea se di lunghezza compresa tra m 2,50 e m 24	V
	2	marcatura CE rilasciata dallo Stato di bandiera	F
	3	progettazione certificata	F
C0184		Quali delle seguenti unità da diporto per essere immesse in commercio debbono avere la marcatura CE di conformità	
	1	natanti costruiti in legno di serie	V
	2	aliscafi	F
	3	unità a remi di lunghezza superiore a 10 m	F
C0185		Quali delle seguenti unità da diporto per essere immesse in commercio debbono avere la marcatura CE di conformità	
	1	hovercraft	F
	2	moto d'acqua	V
	4	sommergibili	F
C0186		La dichiarazione di conformità è la dichiarazione che dimostra la conformità	
	1	al Regolamento di sicurezza	F
	2	al prototipo omologato	V
	3	ad altre unità	F
C0187		Il numero di identificazione di una unità da diporto comprende	
	1	codice e nome del costruttore, Paese di costruzione, numero di serie, categoria di progettazione	F
	2	codice e nome del costruttore, Paese di costruzione, numero di serie, portata massima consigliata dal costruttore	F
	3	codice del costruttore, Paese di costruzione, numero di serie unico, anno di costruzione, anno del modello	V
C0188		Per i natanti da diporto muniti di marcatura CE il numero massimo delle persone trasportabili è documentato	
	1	dal codice di identificazione dello scafo	F
	2	dalla targhetta del costruttore o dal manuale del proprietario	V
	3	da certificazione rilasciata dall'Autorità marittima	F

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

C0189		Le imbarcazioni da diporto appartenenti alla categoria di progettazione A sono abilitate alla navigazione	
	1	entro dodici miglia	F
	2	entro sei miglia	F
	4	con forza del vento superiore a 8 e altezza d'onda significativa superiore a 4	V
C0190		La categorie di progettazione delle unità da diporto con marcatura CE sono	
	1	tre	F
	2	due	F
	3	quattro	V
C0191		Un'unità da diporto della categoria di progettazione D è abilitata alla navigazione	
	1	entro 3 miglia dalla costa	F
	2	con forza del vento fino a 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,3 metri	V
	3	senza alcun limite	F
C0192		La targhetta del costruttore di una unità da diporto comprende	
	1	codice del costruttore, Paese di costruzione, numero di serie unico, anno di costruzione, anno del modello	F
	2	codice e nome del costruttore, Paese di costruzione, numero di serie, categoria di progettazione	F
	3	nome del costruttore, marcatura CE, categoria di progettazione, portata massima consigliata escluso il peso del contenuto dei serbatoi fissi pieni, numero di persone raccomandato per il trasporto	V
C0193		Il WIN (già CIN) di un'unità da diporto è	
	1	il codice identificativo della marcatura CE di conformità della nave	F
	2	il codice identificativo del costruttore	F
	3	il numero d'identificazione dell'unità da diporto di lunghezza compresa tra 2,5 m e 10 m	V
C0194		Un natante senza marcatura CE	
	1	può navigare senza limiti di distanza dalla costa quando abilitato	F
	2	non può navigare senza limiti di distanza dalla costa	V
	3	può navigare senza limiti di distanza dalla costa se omologato per la navigazione senza limiti	F
C0195		Le unità da diporto autocostruite	
	1	possono ottenere la licenza di navigazione solo se dotate di attestazione di idoneità	V
	2	possono navigare liberamente senza attestazione di idoneità	F
	3	se dotate di attestazione di idoneità e di lunghezza non superiore a 10 m possono navigare senza limiti dalla costa anche se non immatricolate	F
C0196		Le unità da diporto autocostruite	
	1	possono essere iscritte nell'ATCN solo a seguito di certificazione di conformità con marcatura CE	F
	2	se dotate di attestazione di idoneità e di lunghezza non superiore a 10 m possono navigare senza limiti dalla costa	F
	4	per navigare entro sei miglia dalla costa se di lunghezza non superiore a 10 m non necessitano di alcuna certificazione o attestazione	V
C0197		I progetti per la costruzione di imbarcazioni da diporto superiori a 5 t di stazza possono essere firmati da	
	1	chiunque può firmare i progetti per la costruzione un'unità da diporto	F
	2	architetto nautico	F
	3	persone abilitate alla progettazione delle costruzioni navali a norma del regolamento di esecuzione al Codice della navigazione	V
C0198		La dichiarazione di costruzione di una imbarcazione da diporto è	
	1	obbligatoria se l'imbarcazione ha una lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri	F
	2	vietata	F
	3	necessaria per la successiva iscrizione nel registro delle navi in costruzione, se si intenda iscrivere ipoteca sull'imbarcazione mentre viene costruita	V
C0199		La dichiarazione di costruzione di una imbarcazione da diporto è	
	1	obbligatoria se l'imbarcazione ha una lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri	F
	2	facoltativa	V
	3	obbligatoria se intendo navigare all'estero	F

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

C0200		La licenza delle navi da diporto, entro il primo trimestre di ogni anno, deve essere sottoposta	
	1	all'aggiornamento della scadenza delle dotazioni di salvataggio	F
	2	al visto di convalida da parte dell'autorità di navigazione interna che l'ha rilasciata	F
	4	a nessuna formalità	V
C0201		Abilita alla navigazione le imbarcazioni o le navi da diporto	
	1	il solo documento di identità del conduttore	F
	2	l'atto di nazionalità per navi da diporto e passavanti provvisorio per imbarcazioni da diporto	F
	4	la licenza di navigazione per le imbarcazioni/navi da diporto	V
C0202		La licenza d'abilitazione alla navigazione da diporto deve essere obbligatoriamente rinnovata quando	
	1	avvengono modifiche della stazza, del numero, del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo e/o del motore	V
	2	solo se avviene un cambio dell'ufficio d'iscrizione	F
	3	avviene il cambio di residenza del proprietario	F
C0203		Sulla licenza di navigazione di una imbarcazione da diporto sono indicati	
	1	il nome del proprietario, il numero e la sigla d'iscrizione, il numero minimo delle persone trasportabili, il tipo di navigazione, il nome dell'unità	F
	2	il numero di immatricolazione, il tipo e le caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore, il nome del proprietario, il nome dell'unità, se richiesto, e il tipo di navigazione autorizzata	V
	3	il numero, il tipo, le caratteristiche principali, la stazza lorda e netta, il nome del proprietario, l'ufficio d'iscrizione, il nome dell'unità nei casi previsti	F
C0204		La licenza di navigazione per unità da diporto può essere mantenuta a bordo in copia autenticata se la navigazione avviene	
	1	tra porti dello Stato	V
	2	senza limiti dalla costa	F
	3	entro il mar mediterraneo	F
C0205		La licenza di navigazione riporta tra l'altro	
	1	nome, numero e sigla, colore imbarcazione e stazza	F
	2	nome, tipo carena, telaio, numero estintori e stazza	F
	4	nome, numero di immatricolazione, proprietà, dimensioni	V
C0206		La licenza e gli altri documenti per le unità da diporto devono essere sempre tenuti a bordo in originale	
	1	no, è sufficiente avere a bordo delle copie semplici	F
	2	no, è sufficiente avere a bordo delle copie conformi all'originale, purché la navigazione avvenga tra porti nazionali	V
	3	sì, in ogni caso	F
C0207		Nella navigazione tra porti italiani si possono tenere a bordo dell'unità da diporto i documenti ad essa relativi	
	1	non è necessario avere a bordo i documenti	F
	2	anche in fotocopia semplice	F
	4	anche in fotocopia purché autenticata	V
C0208		Su una imbarcazione o nave da diporto si possono trasportare	
	1	il numero di persone annotate sulla licenza	V
	2	20 persone	F
	3	il numero di persone che si ottiene dividendo la portata massima stabilita dal costruttore per 75 kg	F
C0209		I documenti di bordo possono essere tenuti a bordo in copia fotostatica	
	1	sempre	F
	2	solo relativamente al certificato di sicurezza	F
	3	purché autenticata e solo in navigazione tra porti nazionali	V
C0210		Una imbarcazione da diporto può navigare con a bordo fotocopia autenticata dei documenti previsti dalla legge	
	1	solo nelle navigazioni tra porti nazionali	V
	2	solo nella navigazione tra porti di nazioni appartenenti all'Unione europea	F
	3	in qualsiasi tipo di navigazione	F

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

C0211		Le imbarcazioni da diporto senza marcatura CE sono abilitate alla navigazione, secondo quanto riportato nella licenza di navigazione	
	1	nei limiti delle condizioni meteo marine previsti dalla categoria di progettazione A, B, C, D	F
	2	senza alcun limite nelle acque marittime ed interne, oppure fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime e senza alcun limite nelle acque interne	V
	3	senza alcun limite nelle acque marittime ed interne, oppure fino a dodici miglia dalla costa nelle acque marittime	F
C0212		Le imbarcazioni munite di licenza di navigazione rilasciata dalle Capitanerie di porto possono navigare in acque interne	
	1	possono navigare solo in mare, nelle lagune e nei canali marittimi	F
	2	mai	F
	3	sempre	V
C0213		Le imbarcazioni da diporto con marcatura CE sono abilitate alla navigazione, secondo quanto riportato nella licenza di navigazione	
	1	nei limiti delle condizioni meteo marine previsti dalla categoria di progettazione A, B, C, D	V
	2	senza alcun limite nelle acque marittime ed interne, oppure fino a dodici miglia dalla costa nelle acque marittime e senza alcun limite nelle acque interne	F
	3	senza alcun limite nelle acque marittime ed interne, oppure fino a dodici miglia dalla costa nelle acque marittime	F
C0214		Un'imbarcazione da diporto per la quale non è ancora conclusa la pratica per l'iscrizione	
	1	può navigare con il solo certificato d'uso del motore	F
	2	non può navigare in nessun caso	F
	4	può navigare con apposita licenza provvisoria	V
C0215		La licenza di navigazione definitiva, per un'imbarcazione da diporto con licenza di navigazione provvisoria, va richiesta	
	1	entro un mese dalla data dell'iscrizione provvisoria	F
	2	entro sei mesi dalla data dell'iscrizione provvisoria	V
	3	entro un anno dalla data dell'iscrizione provvisoria	F
C0216		L'iscrizione di una nave da diporto con licenza di navigazione provvisoria	
	1	è nulla se entro sei mesi dalla data dell'iscrizione non viene presentato il titolo di proprietà	V
	2	è nulla se entro un anno dalla data dell'iscrizione non viene presentato il titolo di proprietà o richiesta una proroga	F
	3	è sempre valida, fino alla richiesta di annullamento da parte del proprietario, ma dopo tale data l'unità non può navigare	F
C0217		Per le unità da diporto aventi certificato di sicurezza in corso di validità, costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione tra porti nazionali, per la durata di 30 giorni	
	1	nessun documento	F
	2	il passavanti provvisorio	F
	3	la denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti di bordo obbligatori, unitamente ad un documento che attesti la copertura assicurativa	V
C0218		Si procede al rinnovo della licenza di navigazione	
	1	dopo ogni passaggio di proprietà	F
	2	dopo 10 anni dal rilascio	F
	4	per cambio del numero e della sigla dell'ufficio d'iscrizione	V
C0219		Si procede al rinnovo della licenza di navigazione	
	2	dopo 10 anni dal rilascio	F
	3	dopo ogni passaggio di proprietà	F
	4	a seguito di modifica della stazza, delle caratteristiche principali dello scafo, del motore e del tipo di navigazione autorizzata	V
C0220		Si procede al rinnovo della licenza di navigazione	
	1	a seguito di modifica del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo	V
	2	dopo 10 anni dal rilascio	F
	3	dopo ogni passaggio di proprietà	F

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

C0221		Con la denuncia di smarrimento della licenza di navigazione	
	1	si può navigare in quanto vale quale autorizzazione provvisoria alla navigazione per gg 30 unitamente al documento della copertura assicurativa, a condizione che il certificato di sicurezza sia valido, e solo per la navigazione tra porti nazionali	V
	2	è consentito navigare se vistata dall'Autorità marittima, con il certificato di sicurezza valido	F
	3	si può navigare in quanto vale come autorizzazione provvisoria alla navigazione per gg 30 unitamente al documento della copertura assicurativa, a condizione che il certificato di sicurezza sia valido, anche per la navigazione internazionale	F
C0222		La denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti prescritti, unitamente ad un documento che attesti la validità della copertura assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione tra porti nazionali, a condizione che il certificato di sicurezza sia in corso di validità, per una durata di	
	1	30 giorni	V
	2	3 mesi rinnovabili di tre mesi	F
	3	60 giorni	F
C0223		L'aggiornamento della licenza di navigazione avviene	
	1	a seguito di modifica del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo	F
	2	mediante ristampa	F
	3	mediante applicazione da parte dello STED di appositi tagliandi da applicarvi	V
C0224		La modifica delle caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore di una imbarcazione da diporto comporta	
	1	la radiazione dell'imbarcazione	F
	2	il rinnovo dell'iscrizione	F
	3	il rinnovo della licenza di navigazione	V
C0225		La licenza di navigazione di una imbarcazione da diporto deve essere aggiornata	
	1	mai	F
	2	quando cambia il proprietario	V
	3	soltanto quando il nuovo proprietario è una società	F
C0226		Per il rinnovo della licenza di navigazione di una imbarcazione da diporto deve essere presenta	
	1	solo la vecchia licenza per la sostituzione	F
	2	anche la dichiarazione di costruzione o importazione	V
	3	il nuovo certificato di omologazione	F
C0227		Il duplicato della licenza di navigazione di un'unità diporto è rilasciato	
	1	dall'UCON all'interessato	F
	2	dallo STED dopo la validazione della richiesta con la documentazione prescritta da parte dell'UCON	V
	3	dallo STED all'atto della presentazione della richiesta con la documentazione prescritta	F
C0228		Le licenze di navigazione rilasciate fino al 31.8.2019	
	1	restano valide e vanno sostituite in occasione della presentazione della prima pratica allo STED, senza pagamento dei diritti per il rilascio	V
	2	sono scadute e devono essere rinnovate prima di intraprendere la navigazione	F
	3	restano valide e vanno sostituite a richiesta dell'UCON con pagamento dei diritti di rilascio	F
C0229		La capacità degli spazi chiusi di una nave, espressa in tonnellate di stazza, è denominata	
	1	stazza lorda	V
	2	dislocamento	F
	3	stazza netta	F
C0230		La stazza di una nave si misura in	
	1	metri cubi	F
	2	tonnellate di stazza	V
	3	tonnellate metriche	F
C0231		La stazza lorda di una nave è	
	1	la capacità in tonnellate di stazza degli spazi chiusi della nave	V
	2	la disponibilità di carico espressa in tonnellate	F
	3	la portata degli spazi aperti	F
C0232		La stazza netta si ottiene	
	1	sommando agli spazi chiusi gli spazi aperti	F
	2	moltiplicando la stazza lorda per alcuni coefficienti	F
	3	sottraendo dalla stazza lorda la capacità degli spazi indicati dalla legge	V

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

C0233		Sottraendo alla stazza lorda la capacità di alcuni spazi indicati dalla legge si ottiene	
	1	la portata	F
	2	il dislocamento	F
	3	la stazza netta	V
C0234		La stazza lorda di una nave	
	1	equivale al peso della nave	F
	2	corrisponde alle tonnellate di portata della nave	F
	4	è la capacità in tonnellate di stazza di tutti gli spazi chiusi della nave	V
C0235		Le imbarcazioni da diporto possono essere equiparate alle navi e ai galleggianti	
	1	solo se iscritte volontariamente nei registri delle navi da diporto o delle navi minori e dei galleggianti	F
	2	mai	F
	3	in alcuni casi	V
C0236		La stazzatura delle navi marittime viene eseguita	
	1	dalle Capitanerie di porto	F
	2	dall'Ispettorato del porto	F
	3	dal RINA spa	V
C0237		La stazzatura delle navi marittime viene eseguita	
	1	da Bureau Veritas, American Bureau of Shipping, Germanisher Lloyd	V
	2	dalle Capitanerie di porto	F
	3	dall'UMC	F
C0238		Per calcolare la stazza lorda esistono	
	1	tre regole nazionali	V
	2	due regole nazionali	F
	3	quattro regole nazionali	F
C0239		Per il calcolo della stazza lorda per navi da traffico, pesca e diporto di lunghezza inferiore o uguale a 15 m anche se munite di ponte di coperta si applica la	
	1	regola 3	F
	2	regola 4	F
	4	regola 2	V
C0240		Il certificato di stazza internazionale viene rilasciato a tutte le navi	
	1	che effettuano viaggi internazionali	F
	2	magiori	F
	3	aventi lunghezza superiore ai 24 metri che effettuano viaggi internazionali	V
C0241		Il processo verbale in calce al certificato di stazza nazionale è firmato da	
	1	perito stazzatore, proprietario, Autorità marittima	F
	2	Autorità marittima e armatore	F
	4	perito stazzatore, armatore, Autorità marittima e due testimoni	V
C0242		Le navi e le imbarcazioni da diporto sono soggette a visita	
	1	iniziale, intermedia, periodica	F
	2	iniziale, annuale, occasionale	F
	3	iniziale, periodica, occasionale	V
C0243		Le visite periodiche di accertamento della permanenza delle condizioni di sicurezza sulle unità da diporto successive alla prima vengono effettuate	
	1	ogni 10 anni per le imbarcazioni entro 12 miglia, ogni 8 anni negli altri casi	F
	2	ogni 2 anni	F
	3	ogni 5 anni	V
C0244		La visita periodica su una nave o imbarcazione da diporto consente di accertare	
	1	il miglioramento delle condizioni di sicurezza	F
	2	che persistono le condizioni esistenti all'atto della visita iniziale e perciò essa comprende un'ispezione in acqua della carena ed una visita allo scafo, al motore, agli organi di governo, all'impianto elettrico, alle sistemazioni antincendio, alle dotazioni di salvataggio e nautiche di rotta, ai fanali e ai mezzi di segnalazione sonora	F
	3	che persistono le condizioni esistenti all'atto della visita iniziale e perciò essa comprende un'ispezione a secco della carena ed una visita allo scafo, al motore, agli organi di governo all'impianto elettrico, alle sistemazioni antincendio, alle dotazioni di salvataggio e nautiche di rotta, ai fanali e ai mezzi di segnalazione	V

C0245		La prima visita periodica per le imbarcazioni da diporto marcate CE di categoria A o B viene effettuata	
	1	dopo 8 anni dalla costruzione	F
	2	dopo 8 anni dall'iscrizione	V
	3	dopo 5 anni dalla data di costruzione	F
C0246		La prima visita periodica per le imbarcazioni da diporto marcate CE di categoria C o D viene effettuata	
	1	dopo 5 anni dalla data di costruzione	F
	2	dopo 8 anni dall'iscrizione	F
	3	dopo 10 anni dall'iscrizione	V
C0247		Le visite periodiche successive alla prima per le imbarcazioni da diporto vengono effettuate	
	1	dopo 8 anni dalla data di rilascio della precedente attestazione di idoneità	F
	2	dopo 10 anni dalla data di rilascio della precedente attestazione di idoneità	F
	3	dopo 5 anni dalla data di rilascio della precedente attestazione di idoneità	V
C0248		Le visite periodiche cui sono soggette le imbarcazioni da diporto non munite di marcatura CE sono effettuate	
	1	la prima dopo 8 anni dall'iscrizione e le successive ogni 4 anni	F
	2	la prima dopo 10 anni dall'iscrizione e le successive ogni 5 anni se abilitate alla navigazione entro sei miglia dalla costa	V
	3	la prima dopo 8 anni dall'iscrizione	F
C0249		Le visite periodiche cui sono soggette le imbarcazioni da diporto non munite di marcatura CE sono effettuate	
	1	ogni 5 anni	F
	2	la prima dopo 10 anni dall'iscrizione e le successive ogni 5 anni	F
	3	la prima dopo 8 anni dall'iscrizione e le successive ogni 5 anni se abilitate alla navigazione senza alcun limite	V
C0250		La prima visita periodica per le imbarcazioni da diporto non munite di marcatura CE abilitate alla navigazione senza limiti deve essere effettuata	
	1	dopo 8 anni dall'iscrizione	V
	2	dopo 8 anni dalla data di costruzione	F
	3	dopo 10 anni dall'iscrizione	F
C0251		La prima visita periodica per le imbarcazioni da diporto non munite di marcatura CE abilitate alla navigazione entro sei miglia dalla costa deve essere effettuata	
	1	dopo 10 anni dalla data di costruzione	F
	2	dopo 10 anni dall'iscrizione	V
	3	dopo 8 anni dall'iscrizione	F
C0252		Le visite periodiche delle navi da diporto munite di marcatura CE sono effettuate	
	1	la prima dopo dieci anni dall'immatricolazione, le successive dopo otto anni dal rilascio della dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza	F
	2	ogni cinque anni dall'immatricolazione	F
	3	la prima dopo otto anni dall'immatricolazione, le successive dopo cinque anni dal rilascio della dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza	V
C0253		Le visite periodiche delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio sono effettuate	
	1	ogni tre anni	V
	2	la prima dopo otto anni dalla messa in servizio, le successive dopo cinque anni	F
	3	ogni cinque anni	F
C0254		Nel caso in cui un'imbarcazione ha subito una falla a bordo	
	1	occorre farla riparare necessariamente dal cantiere che l'ha costruita	F
	2	occorre farla riparare e sottoporla a visita occasionale	V
	3	occorre farla riparare e controllare che possa navigare tranquillamente	F
C0255		Una visita occasionale di un'imbarcazione da diporto deve essere effettuata	
	1	quando l'imbarcazione viene fermata per un controllo dalla Capitaneria di porto	F
	2	a discrezione della Capitaneria di porto	F
	4	se sono mutate le condizioni di navigabilità e sicurezza	V
C0256		Una visita occasionale di un'imbarcazione da diporto deve essere effettuata	
	1	ogni 5 anni	F
	2	quando a seguito di danni o per mutamenti apportati allo scafo o al motore sono mutate le condizioni di navigabilità e sicurezza	V
	3	quando l'imbarcazione viene fermata per un controllo dalla Capitaneria di porto	F

C0257		Una visita occasionale di un'imbarcazione da diporto deve essere effettuata	
	1	quando l'imbarcazione viene messa in mare dopo essere stata a secco per 3 anni	F
	2	nel caso di mutamenti apportati allo scafo o all'apparato motore	V
	3	a discrezione della Capitaneria di porto	F
C0258		Il periodo di validità della licenza provvisoria di navigazione per le unità da diporto con marcatura CE è di	
	1	un mese	F
	2	tre mesi	F
	3	sei mesi	V
C0259		La licenza provvisoria di navigazione, diventa licenza definitiva	
	1	decorsi 8 mesi dall'assegnazione del numero di immatricolazione	F
	2	entro 6 mesi dall'iscrizione provvisoria previa presentazione del titolo di proprietà	V
	3	decorsi 6 mesi	F
C0260		Il periodo di validità della licenza provvisoria di navigazione per le unità da diporto con marcatura CE è di	
	1	sei mesi	V
	2	nove mesi	F
	3	un mese	F
C0261		Può presentare la domanda per il rilascio della licenza provvisoria di navigazione per unità da diporto	
	1	anche l'utilizzatore in leasing presentando il solo contratto di locazione finanziaria	F
	2	anche l'armatore	F
	3	anche l'utilizzatore in leasing in nome e per conto del proprietario, presentando la relativa procura con sottoscrizione autenticata	V
C0262		Se entro il termine di validità della licenza di navigazione provvisoria per unità da diporto non si provvede a presentare il titolo di proprietà	
	1	la licenza provvisoria può essere convalidata presentando una dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate	F
	2	la licenza provvisoria viene ritirata ma l'unità resta iscritta	F
	4	l'iscrizione si ha per non avvenuta e vanno restituiti licenza e certificato di sicurezza	V
C0263		L'atto che sostituisce provvisoriamente l'atto di nazionalità delle navi maggiori è denominato	
	1	certificato provvisorio	F
	2	abilitazione provvisoria	F
	4	passavanti provvisorio	V
C0264		L'atto che sostituisce provvisoriamente la licenza di navigazione delle navi minori e dei galleggianti è denominato	
	1	abilitazione temporanea alla navigazione	F
	2	licenza provvisoria	V
	3	passavanti provvisorio	F
C0265		Per il trasferimento di iscrizione da un registro ad un altro delle unità da diporto sono necessari	
	1	un'istanza in carta semplice firmata dal proprietario o da un suo legale rappresentante diretta all'ufficio d'iscrizione	F
	2	un'istanza in bollo firmata da chiunque abbia interesse corredata dalle prescritte ricevute di versamento dei tributi	F
	4	con l'attivazione del SISTE tutti i registri delle unità da diporto sono unificati nell'ATCN e non vi è più l'esigenza di operare trasferimenti	V
C0266		Si può mettere in commercio una imbarcazione da diporto autocostruita solo dopo	
	1	non può essere messa in commercio in quanto non può essere munita di marcatura CE di conformità	F
	2	5 anni dalla data di iscrizione	V
	3	8 anni dalla data di iscrizione	F
C0267		Per immatricolare una unità da diporto autocostruita si deve presentare	
	1	estratto del Registro navi in costruzione (R.N.C.)	F
	2	dichiarazione autenticata dal notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato del cantiere che segue la costruzione unitamente al progetto firmato da un ingegnere navale iscritto nel previsto registro dei costruttori navali	F
	3	dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata dal notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato corredata dalla documentazione fiscale attestante l'acquisto dei materiali necessari alla costruzione	V

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

C0268		Le navi maggiori sono iscritte	
	1	negli albi	F
	2	nei registri	F
	3	nelle matricole	V
C0269		La nave è	
	1	un bene mobile	F
	2	un bene mobile registrato	V
	3	un bene galleggiante	F
C0270		Per iscrivere una nave nei registri delle navi minori e dei galleggianti	
	1	non è necessario il certificato di stazza se viene trascritta la limitazione della navigazione alle acque interne	F
	2	non è necessario il certificato di stazza	F
	3	è necessario il certificato di stazza	V
C0271		Le matricole delle navi maggiori sono tenute	
	1	dagli UMC (Uffici della Motorizzazione Civile)	F
	2	dalla Camera di commercio	F
	4	dagli uffici di compartimento marittimo sedi di Direzione Marittima	V
C0272		Le navi minori sono iscritte	
	1	in apposite rubriche	F
	2	in apposite matricole	F
	3	in appositi registri	V
C0273		Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su navi a propulsione meccanica di stazza lorda superiore a 10 t devono essere stipulati in forma	
	1	anche per atto pubblico	V
	2	prevalentemente in forma scritta, ma può essere accettata la forma orale in caso di necessità o urgenza	F
	3	in forma orale	F
C0274		Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su navi a propulsione meccanica di stazza lorda superiore a 10 t devono essere stipulati in forma	
	1	indifferentemente in forma orale o scritta	F
	2	prevalentemente in forma scritta, ma può essere accettata la forma orale in caso di necessità o urgenza	F
	3	in forma scritta	V
C0275		Per gli atti relativi alla proprietà delle navi è richiesta	
	1	anche la forma verbale	F
	2	nessuna particolare forma	F
	4	la forma scritta per navi di stazza lorda superiore alle 10 t, se a propulsione meccanica, e alle 25 in ogni altro caso	V
C0276		Quando si richiede la trascrizione di un passaggio di proprietà di una nave, è necessario compilare una nota di trascrizione	
	1	in doppio originale in bollo, da cui la denominazione corrente "doppia nota di trascrizione"	V
	2	in doppio originale esente dall'imposta di bollo	F
	3	in singolo esemplare esente da bollo	F
C0277		Un contratto di noleggio	
	1	deve essere sottoposto a trascrizione nei registri navali	F
	2	deve essere sottoposto a trascrizione nei registri navali quando il contratto ha durata superiore ad un anno	F
	3	non deve essere sottoposto a trascrizione nei registri navali	V
C0278		La dichiarazione di armatore è fatta	
	1	solo per atto scritto con sottoscrizione autenticata	F
	2	per atto pubblico	F
	3	per atto scritto con sottoscrizione autenticata, oppure verbalmente, in tal caso l'autorità ne redige processo verbale	V
C0279		La dichiarazione di armatore può essere fatta	
	1	solo dal proprietario	F
	2	dall'armatore o dal proprietario, se l'armatore non vi provvede	V
	3	solo dall'armatore	F

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

C0280		Il caso di società di armamento, la dichiarazione di armatore	
	1	è fatta da uno dei comproprietari	F
	2	è sostituita dall'atto di costituzione della società di armamento	V
	3	è fatta per atto pubblico dal presidente della società di armamento	F
C0281		L'ipoteca che può concedersi sulla nave è di tipo	
	1	facoltativa	F
	2	volontaria	V
	3	giudiziaria	F
C0282		L'ipoteca su nave maggiore e sui carati di nave maggiore deve essere resa pubblica mediante	
	1	trascrizione nel registro e annotazione sulla licenza	F
	2	trascrizione nella matricola	F
	3	trascrizione nella matricola e annotazione sull'atto di nazionalità	V
C0283		L'ipoteca su nave minore o galleggiante deve essere resa pubblica mediante	
	1	trascrizione nell'atto di nazionalità	F
	2	non si effettua	F
	3	trascrizione nel registro di iscrizione	V
C0284		L'iscrizione o la cancellazione di ipoteca per il bene nave deve avere	
	1	verbale da parte della persona che vanta il diritto sul bene mobile registrato come è la nave	F
	2	forma scritta (scrittura privata o atto pubblico)	V
	3	una nave non si può ipotecare	F
C0285		Per la cancellazione di un'ipoteca gravante su un'imbarcazione da diporto, alla doppia nota di trascrizione va allegata/o	
	1	dichiarazione unilaterale del creditore sotto forma di un atto pubblico o scrittura privata autenticata	V
	2	dichiarazione di volontà e di consenso rilasciata rispettivamente dal debitore e dal creditore	F
	3	le imbarcazioni da diporto non possono essere ipotecate	F
C0286		La domanda per ottenere il trasferimento di una nave o di un galleggiante dalle matricole o registri di un ufficio a quelle di un altro va presentata	
	1	all'ufficio competente in relazione alla propria residenza	F
	2	all'ufficio di iscrizione della nave	V
	3	all'ufficio presso il quale si vuole iscrivere la nave	F
C0287		La domanda per ottenere il trasferimento di una nave o di un galleggiante dalle matricole o registri di un ufficio a quelle di un altro va presentata	
	1	all'ufficio presso il quale si vuole iscrivere la nave	F
	2	all'ufficio presso il quale si vuole iscrivere la nave, previo parere favorevole dell'ufficio di iscrizione	F
	4	all'ufficio da cui si vuole cancellare la nave	V
C0288		Si può procedere alla cancellazione di una nave maggiore o di una nave minore e galleggiante dalle matricole o dai registri d'iscrizione	
	1	disarmo, dismissione di bandiera, passaggio di proprietà	F
	2	per perdita effettiva o presunta, demolizione, dismissione di bandiera, passaggio in altra matricola o registro	V
	3	demolizione, vendita all'estero, assunzione dell'armamento da parte di persona fisica o giuridica straniera	F
C0289		Per le unità da diporto rilasciano, rinnovano o aggiornano i documenti di abilitazione alla navigazione	
	1	gli STED attivi presso gli Uffici Marittimi, gli UMC (Uffici della Motorizzazione Civile), gli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e i raccomandatari marittimi abilitati	V
	2	gli organismi tecnici autorizzati	F
	3	gli UMC (Uffici della Motorizzazione Civile) e le scuole nautiche	F
C0290		La cancellazione di un'unità da diporto dal Registro delle navi in costruzione	
	1	è effettuata dal cantiere dopo il varo	F
	2	è richiesta dallo STED all'autorità marittima che detiene il relativo Registro al termine della procedura d'iscrizione nell'ATCN	V
	3	è richiesta dal proprietario all'autorità marittima che detiene il relativo Registro prima dell'iscrizione nell'ATCN	F

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

C0291		I passaggi di proprietà di un natante da diporto vengono trascritti	
	1	non devono essere trascritti in quanto non iscritto nell'ATCN	V
	2	sul registro dei natanti da diporto e sul certificato per l'uso del motore	F
	3	soltanto sul registro dei natanti da diporto	F
C0292		Gli stranieri e le società estere possono iscrivere unità da diporto di loro proprietà nell'ATCN	
	1	purché abbiano domicilio in Italia, lo eleggano presso l'autorità consolare o nominino un rappresentante con domicilio in Italia	V
	2	con specifica autorizzazione del console	F
	3	senza alcuna formalità aggiuntiva rispetto ai cittadini italiani	F
C0293		I natanti da diporto devono essere iscritti nell'ATCN	
	1	solo se dotati di un motore di potenza superiore ai 40,8 CV	F
	2	solo se abilitati alla navigazione a una distanza dalla costa superiore a 12 miglia	F
	3	non obbligatoriamente, ma solo a richiesta, assumendo il regime giuridico delle imbarcazioni da diporto	V
C0294		L'esposizione della bandiera nazionale sui natanti in navigazione	
	1	è obbligatoria sempre	F
	2	non è necessaria	V
	3	è obbligatoria solo in acque territoriali (entro 12 miglia dalla costa)	F
C0295		Per immatricolare un'unità da diporto, la fattura d'acquisto del motore	
	1	è necessaria se il motore è fuori bordo	F
	2	non è necessaria	V
	3	è necessaria	F
C0296		I cittadini italiani residenti all'estero possono immatricolare unità da diporto in Italia	
	1	senza alcuna formalità suppletiva	F
	2	purché nominino un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia, nella circoscrizione in cui ha giurisdizione l'ufficio d'iscrizione	F
	3	purché eleggano proprio domicilio in Italia o nominino un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia	V
C0297		Alla domanda di assegnazione del numero di immatricolazione, necessario per mettere in servizio una unità da diporto, devono essere allegati	
	1	solo la dichiarazione di conformità UE per le unità che ne sono provviste	F
	2	solo la fattura di vendita con firma autenticata	F
	4	la dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell'intestatario della fattura per tutti gli eventi derivanti dall'esercizio dell'unità stessa fino alla data di presentazione del titolo di proprietà	V
C0298		Alla domanda di assegnazione del numero di immatricolazione, necessario per mettere in servizio una unità da diporto, devono essere allegati	
	1	dichiarazione di conformità UE per le unità che ne sono provviste	V
	3	solo la dichiarazione di conformità	F
	4	nessun documento basta una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal richiedente	F
C0299		Alla domanda di richiesta di assegnazione del numero di immatricolazione, necessario per mettere in servizio una unità da diporto, devono essere allegati	
	1	nessun documento basta una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal richiedente	F
	2	copia della fattura attestante l'assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti doganali contenente le generalità, l'indirizzo e il codice fiscale dell'interessato, nonché la descrizione tecnica dell'unità stessa	V
	3	solo la dichiarazione di conformità UE per le unità che ne sono provviste	F
C0300		Alla domanda di richiesta di assegnazione del numero di immatricolazione, necessario per mettere in servizio una unità da diporto, devono essere allegati	
	1	solo la dichiarazione di conformità UE per le unità che ne sono provviste	F
	2	nessun documento basta una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal richiedente	F
	3	dichiarazione di potenza del motore o dei motori entro bordo di propulsione installati a bordo	V
C0301		I natanti da diporto sono	
	1	iscritti presso gli Uffici circondariali marittimi	F
	2	esclusi dall'obbligo di iscrizione nell'ATCN	V
	3	iscritti presso Uffici Locali Marittimi	F
C0302		La bandiera nazionale sulle unità da diporto va esposta obbligatoriamente	
	1	nelle imbarcazioni e nei natanti	F
	2	in tutte le unità da diporto	F
	4	nelle navi e nelle imbarcazioni	V

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

C0303		Le imbarcazioni da diporto devono esporre la bandiera nazionale	
	1	solo all'uscita dei porti	F
	2	finché navigano entro 12 miglia dalla costa	F
	3	sempre	V
C0304		Per effettuare la trascrizione di un passaggio di proprietà di un natante da diporto non iscritto occorre presentare	
	1	è sufficiente una autocertificazione	F
	2	la fattura di vendita con sottoscrizione autenticata	F
	4	non è prevista alcuna trascrizione	V
C0305		Le unità da diporto devono esporre la bandiera nazionale	
	1	issata sull'albero	F
	2	solo se imbarcazioni o navi	V
	3	solo se di lunghezza scafo superiore a 24 m	F
C0306		Le unità da diporto devono esporre la bandiera nazionale	
	1	nella posizione più opportuna	V
	2	solo se unità di lunghezza scafo superiore a 24 m	F
	3	issata sull'albero	F
C0307		Il numero di iscrizione di un'imbarcazione da diporto iscritta nell'ATCN a seguito di trasferimento dal RID dall'1.1.2021 è composto da	
	1	lettera "X" + lettera "N" + numero progressivo + sigla della provincia di competenza dell'ultimo UMC (Ufficio Motorizzazione Civile) di iscrizione	F
	2	lettera "X" + sigla dell'ultimo ufficio marittimo di iscrizione + numero progressivo + lettera "D"	F
	3	sigla dell'ultimo ufficio marittimo di iscrizione, numero progressivo + gruppo "DX"	V
C0308		Il numero di iscrizione di un'imbarcazione da diporto iscritta nell'ATCN a seguito di trasferimento dal RID dall'1.1.2021 è composto da	
	1	lettera N + numero progressivo + sigla della provincia di competenza dell'ultimo UMC (Ufficio Motorizzazione Civile) di iscrizione + lettera "X"	V
	2	lettera N + numero progressivo + sigla della provincia di competenza dell'ultimo UMC (Ufficio Motorizzazione Civile) di iscrizione	F
	3	lettera "X" + lettera "N" + numero progressivo + sigla della provincia di competenza dell'ultimo UMC (Ufficio Motorizzazione Civile) di iscrizione	F
C0309		Il numero di iscrizione di una nave da diporto iscritta nell'ATCN a seguito di trasferimento dal RND dall'1.1.2021 è composto da	
	1	lettera N + numero progressivo + sigla della provincia di competenza dell'ultimo UMC (Ufficio Motorizzazione Civile) di iscrizione	F
	2	sigla dell'ultimo ufficio marittimo di iscrizione + numero progressivo + gruppo "ND"	F
	4	sigla dell'ultimo ufficio marittimo di iscrizione + numero progressivo + gruppo "NDX"	V
C0310		Il numero di iscrizione di un'imbarcazione da diporto di prima iscrizione nell'ATCN dall'1.9.2019 è composto da	
	1	lettera "X" + sigla dell'ufficio marittimo competente per residenza del proprietario + numero progressivo + lettera "D"	F
	2	sigla dell'ufficio marittimo competente per residenza del proprietario + numero progressivo + lettera "D"	F
	3	sequenza di 4 caratteri alfabetici e 4 caratteri numerici generata dal CED della Motorizzazione + lettera "D"	V
C0311		Il numero di iscrizione di un'imbarcazione da diporto di prima iscrizione nell'ATCN dall'1.9.2019 è composto da	
	1	sequenza di 4 caratteri alfabetici e 4 caratteri richiesta dal proprietario, purché diversa da altra già utilizzata e non contraria all'ordine pubblico, alla moralità pubblica e al buon costume + lettera "D"	V
	2	sigla dell'ufficio marittimo competente per residenza del proprietario + numero progressivo + lettera "D"	F
	3	lettera "X" + lettera "N" + numero progressivo + sigla della provincia di competenza dell'UMC (Ufficio Motorizzazione Civile) competente per residenza del proprietario	F

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

C0312	Il numero di iscrizione di una nave da diporto di prima iscrizione nell'ATCN dall'1.9.2019 è composto da	
	1 lettera "X" + gruppo "ND" + numero progressivo + sigla della provincia di competenza dell'UMC (Ufficio Motorizzazione Civile) competente per residenza del proprietario	F
	2 gruppo "ND" + numero progressivo + sigla della provincia di competenza dell'UMC (Ufficio Motorizzazione Civile) competente per residenza del proprietario	F
	4 sequenza di 4 caratteri alfabetici e 4 caratteri numerici generata dal CED della Motorizzazione + gruppo "ND"	V
C0313	Il numero di iscrizione di una nave da diporto di prima iscrizione nell'ATCN dall'1.9.2019 è composto da	
	1 sequenza di 4 caratteri alfabetici e 4 caratteri richiesta dal proprietario, purché diversa da altra già utilizzata e non contraria all'ordine pubblico, alla moralità pubblica e al buon costume + gruppo "ND"	V
	2 lettera "X" + sigla dell'ufficio marittimo competente per residenza del proprietario + numero progressivo + gruppo "ND"	F
	3 lettera "X" + gruppo "ND" + numero progressivo + sigla della provincia di competenza dell'UMC (Ufficio Motorizzazione Civile) competente per residenza del proprietario	F
C0314	In caso di vendita di unità da diporto posseduta da persona coniugata in regime di separazione dei beni, l'atto deve essere sottoscritto	
	1 indifferentemente da ognuno di essi	F
	2 anche dal coniuge	F
	4 solo dal soggetto acquirente	V
C0315	Le navi da diporto sono iscritte	
	1 in registri tenuti dagli Uffici circondariali marittimi	F
	2 in registri tenuti dagli Uffici Doganali	F
	3 nell'ATCN	V
C0316	Per le navi da diporto, all'atto di iscrizione, vengono rilasciati	
	1 la licenza di navigazione e il certificato di sicurezza	V
	2 la licenza e un'attestazione di idoneità	F
	3 l'atto di nazionalità e il certificato di sicurezza	F
C0317	L'iscrizione nei registri imbarcazioni da diporto delle nuove unità costruite dopo il 17.6.1998	
	1 è consentita anche se non in possesso della marcatura CE in relazione alla lunghezza	F
	2 è consentita anche se non in possesso della marcatura CE se autocostuite	V
	3 è consentita anche se non in possesso della marcatura CE	F
C0318	L'iscrizione nei registri imbarcazioni da diporto delle nuove unità costruite dopo il 17.6.1998	
	1 è consentita anche se non in possesso della marcatura CE in relazione alla lunghezza	F
	2 non è consentita se non ha marcatura CE	V
	3 è consentita anche se non in possesso della marcatura CE	F
C0319	Per le imbarcazioni da diporto l'iscrizione è	
	1 obbligatoria, ma solo su richiesta del Registro Italiano Navale	F
	2 volontaria	F
	4 obbligatoria	V
C0320	Il titolo di proprietà di un'imbarcazione da diporto ai fini dell'iscrizione è costituito da	
	1 atto di compravendita in forma di scrittura privata autenticata	V
	2 semplice scrittura privata anche senza firma autenticata	F
	3 una dichiarazione dell'alienante con sottoscrizione autenticata	F
C0321	Il titolo di proprietà di un'imbarcazione da diporto ai fini dell'iscrizione è costituito da	
	1 semplice scrittura privata anche senza firma autenticata	F
	2 una dichiarazione dell'alienante con sottoscrizione autenticata	F
	4 estratto del registro delle navi in costruzione, per le imbarcazioni che vi sono iscritte	V
C0322	Le imbarcazioni da diporto dall'1.1.2021 sono iscritte solo	
	1 nell'ATCN attraverso uno STED qualsiasi sull'intero territorio nazionale	V
	2 nei registri tenuti da Capitanerie di porto e Uffici locali marittimi	F
	3 nei registri tenuti da Capitanerie di porto, Uffici circondariali marittimi e Uffici minori autorizzati dal Direttore Marittimo	F

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

C0323	Per l'iscrizione provvisoria di una imbarcazione da diporto occorre presentare	
	1 il titolo di proprietà e il certificato di stazza	F
	2 il certificato di omologazione, il certificato di stazza, dichiarazione di importazione o costruzione e la dichiarazione di conformità dei motori marini	F
	4 copia della fattura, la dichiarazione di conformità dello scafo, dichiarazione di potenza o di conformità del motore se e.b. o e.f.b., dichiarazione di importazione o costruzione e la dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell'intestatario della fattura	V
C0324	Il proprietario, per l'iscrizione di una imbarcazione da diporto, deve presentare allo STED	
	1 titolo di proprietà, dichiarazione di costruzione o importazione, dichiarazione di conformità CE unitamente all'attestazione CE del tipo ove prevista e dichiarazione di potenza del motore	V
	2 titolo di proprietà, copia della fattura attestante l'assolvimento degli adempimenti fiscali e dichiarazioni di assunzione di responsabilità del proprietario	F
	3 copia della fattura attestante l'assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e contenente le generalità l'indirizzo e il codice fiscale dell'interessato, nonché la descrizione tecnica dell'unità stessa; dichiarazione di conformità; dichiarazione di potenza del motore o dei motori entro bordo di propulsione installati a bordo	F
C0325	La pubblicità degli atti relativi alla proprietà delle navi o imbarcazioni da diporto avviene mediante	
	1 trascrizione nei registri delle CC.I.AA.	F
	2 pubblicazione all'albo delle capitanerie	F
	3 trascrizione nell'ATCN a cura dell'UCON	V
C0326	Gli atti costitutivi e traslativi di proprietà di un'imbarcazione da diporto devono essere annotati	
	1 sul certificato di sicurezza a cura dell'ATCN	F
	2 sulla licenza di navigazione a cura dello STED	V
	3 sul certificato di proprietà a cura dell'UCON	F
C0327	I passaggi di proprietà di un'imbarcazione da diporto vengono trascritti e annotati	
	1 rispettivamente nell'ATCN a cura dell'UCON e nella licenza di navigazione a cura dello STED	V
	2 sul Registro delle Imbarcazioni da Diporto e sulla licenza di abilitazione alla navigazione	F
	3 sulla licenza di abilitazione alla navigazione, sul Registro delle Imbarcazioni da Diporto e sul certificato d'uso del motore	F
C0328	Gli atti traslativi della proprietà vanno annotati sulla licenza di navigazione delle unità da diporto	
	1 in ogni caso	V
	2 mai	F
	3 solo se vi è stata costituzione di ipoteca	F
C0329	La scrittura privata è un titolo per la trascrizione	
	1 senza condizioni o limitazioni	F
	2 solo per natanti da diporto	F
	4 purché con sottoscrizione autenticata	V
C0330	La trascrizione degli atti relativi alle imbarcazioni da diporto o delle navi da diporto	
	1 è necessaria solo per la compravendita	F
	2 è necessaria per tutti gli atti mediante i quali si vantano diritti sull'unità (compravendita, locazione, ipoteca)	V
	3 non è necessaria per nessun atto	F
C0331	La pubblicità per le unità da diporto va assolta	
	1 dall'ufficio competente per valore	F
	2 dalla Camera di commercio del luogo di residenza del proprietario	F
	4 dall'UCON per tutto il territorio nazionale	V
C0332	Gli atti per i quali si rende necessaria l'annotazione sulla licenza di navigazione delle unità da diporto sono	
	1 il solo atto di alienazione del bene	F
	2 solo gli atti di compravendita	F
	3 tutti gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali di godimento e di garanzia sull'unità	V

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

C0333	L'interessato è tenuto ad effettuare la pubblicità mediante trascrizione degli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o altri diritti reali su unità da diporto entro	
	1 non è previsto alcun termine	F
	2 entro 60 giorni dalla data dell'atto	V
	3 entro 90 giorni dalla data dell'atto	F
C0334	La cancellazione dall'ATCN dell'unità da diporto può essere richiesta	
	1 dall'Agenzia di consulenza interessata e provvista di delega	F
	2 dall'armatore	F
	4 dal proprietario o un suo legale rappresentante	V
C0335	Per alienare all'estero un'imbarcazione da diporto	
	1 è ammesso solo per gli Stati il cui governo è riconosciuto dal governo italiano	F
	2 è possibile con le stesse procedure per l'alienazione all'interno dello Stato	F
	3 è necessario il nulla-osta alla dismissione di bandiera	V
C0336	Il proprietario di imbarcazioni da diporto che intende trasferire all'estero la propria unità deve	
	1 essere autorizzato dall'Agenzia delle entrate	F
	2 chiedere l'autorizzazione alla dismissione di bandiera	V
	3 non ha incombenze particolari	F
C0337	Il proprietario di imbarcazioni da diporto che intende trasferire all'estero la propria unità deve	
	1 chiedere la cancellazione dell'unità dall'ATCN	V
	2 chiedere il trasferimento ad altro ufficio	F
	3 non ha incombenze particolari	F
C0338	Non è ottenibile il nulla osta alla dismissione della bandiera nazionale per un'imbarcazione da diporto quando	
	1 l'imbarcazione deve essere venduta a cittadino extra UE	F
	2 l'imbarcazione deve essere venduta a cittadino UE	F
	4 sussistono crediti contributivi relativi all'equipaggio dell'unità non coperti da garanzia	V
C0339	Non è ottenibile il nulla osta alla dismissione della bandiera nazionale per un'imbarcazione da diporto quando	
	1 l'imbarcazione è rimasta iscritta nei registri navali italiani per meno di 5 anni	F
	2 l'imbarcazione deve essere venduta a cittadino UE	F
	3 risultano trascritti nell'ATCN ipoteche a carico dell'imbarcazione	V
C0340	La cancellazione delle unità da diporto dall'ATCN può avvenire	
	1 per passaggio dalla categoria dei natanti a quella delle imbarcazioni	F
	2 per allestimento	F
	3 per demolizione	V
C0341	La cancellazione delle unità da diporto dall'ATCN può avvenire	
	1 per vendita o trasferimento all'estero	V
	2 per perdita dei requisiti di nazionalità del proprietario	F
	3 per perdita dei requisiti di navigabilità	F
C0342	Un'imbarcazione da diporto venduta a cittadino straniero che la immatricula nei registri del suo Paese d'origine	
	1 può rimanere iscritta nell'ATCN	F
	2 non può rimanere iscritta nell'ATCN	V
	3 può rimanere iscritta nell'ATCN solo se lo straniero nomina un proprio rappresentante, domiciliato in Italia nella circoscrizione su cui ha giurisdizione l'ufficio presso il quale l'imbarcazione si intende rimanga iscritta	F
C0343	La cancellazione dall'ATCN di una unità da diporto va richiesta	
	1 solo per perdita, affondamento e distruzione causa incendio	F
	2 quando è stata venduta a seconda persona	F
	4 per perdita effettiva o presunta, demolizione, trasferimento o vendita all'estero, passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti, passaggio ad altro registro	V
C0344	Un'imbarcazione da diporto può essere venduta all'estero	
	1 solo all'interno dell'UE	F
	2 mai	F
	4 purché la vendita sia stata autorizzata dall'UCON	V

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

C0345		Un'imbarcazione da diporto può essere venduta all'estero	
	1	mai	F
	2	purché vi sia stata dismissione di bandiera	V
	3	solo nei paesi aderenti alla CEE	F
C0346		Una imbarcazione da diporto o nave da diporto possono essere oggetto di locazione finanziaria con facoltà di acquisto	
	1	previa dichiarazione di armatore ai sensi dell'art. 265 Codice della navigazione	V
	2	previa comunicazione alla Camera di Commercio	F
	3	sempre	F
C0347		Una imbarcazione da diporto o nave da diporto possono essere oggetto di locazione finanziaria con facoltà di acquisto	
	1	previa autorizzazione della Capitaneria di porto	F
	2	sempre	F
	3	in quanto stipulato un contratto di leasing	V
C0348		Per cancellare dall'ATCN un'unità iscritta, per demolizione, serve allegare alla domanda	
	1	una dichiarazione del proprietario che intende procedere alla demolizione	F
	2	una dichiarazione di avvenuta demolizione sottoscritta dal proprietario con firma autenticata	F
	3	il verbale di avvenute operazioni di demolizione compilato dall'ufficio marittimo del luogo di tali operazioni	V
C0349		Per cancellare dall'ATCN un'unità da diporto iscritta solamente nella "Sezione dati RID e RND" per vendita o trasferimento all'estero	
	1	va prima richiesto l'inserimento definitivo nella "Sezione dati ATCN"	F
	2	è necessario attivare una pratica di prima immissione in ATCN	F
	3	non è necessario attivare una pratica di prima immissione in ATCN	V
C0350		Per cancellare dall'ATCN un'unità da diporto iscritta, per perdita effettiva, serve allegare alla domanda	
	1	il verbale di perdita di nave redatto dalle autorità marittime o della navigazione interna intervenute ad accertare l'evento	V
	2	una dichiarazione di perdita sottoscritta dal proprietario con firma autenticata	F
	3	l'attestazione di perdita di nave redatta dalla Guardia di Finanza o dai Carabinieri su richiesta del proprietario	F
C0351		Per cancellare dall'ATCN un'unità da diporto iscritta, per perdita presunta, serve allegare alla domanda	
	1	una dichiarazione di perdita presunta sottoscritta dal proprietario con firma autenticata	F
	2	l'attestazione di perdita presunta redatta dalla Guardia di Finanza o dai Carabinieri su richiesta del proprietario	F
	3	i documenti di bordo, se ne è in possesso, attendendo che l'UCON provveda alle indagini e alle procedure di avviso	V
C0352		Precede il numero di iscrizione delle navi e delle imbarcazioni da diporto già iscritte nei registri degli uffici marittimi prima dell'1.9.2019 la sigla	
	1	dell'Ufficio di iscrizione	V
	2	della Direzione Marittima	F
	3	della Provincia	F
C0353		Le imbarcazioni e le navi da diporto già iscritte nei registri tenuti dagli uffici marittimi prima dell'1.9.2019 sono contraddistinte	
	1	da un nome qualsiasi, anche se uguale ad uno già registrato	F
	2	esclusivamente da una targa composta di lettere e numeri, analogamente a quanto avviene per gli autoveicoli	F
	3	dalla sigla dell'ufficio presso cui erano iscritte all'atto del trasferimento in ATCN, dal numero di iscrizione e della lettera D o ND a seconda del tipo di unità	V
C0354		Il numero di iscrizione delle navi da diporto è seguito dalla sigla	
	1	ND	V
	2	ITA	F
	3	D	F
C0355		La lettera D che segue il numero di iscrizione individua l'unità da diporto	
	1	imbarcazioni da diporto già iscritte presso gli UMC (Uffici della Motorizzazione Civile) entro il 31.8.2019	F
	2	Imbarcazioni da diporto iscritte per la prima volta nell'ATCN dall'1.9.2019	V
	3	natanti da diporto	F

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

C0356		La lettera D che segue il numero di iscrizione individua l'unità da diporto	
	1	natanti da diporto	F
	2	imbarcazioni da diporto già iscritte presso gli UMC (Uffici della Motorizzazione Civile) entro il 31.8.2019	F
	4	imbarcazioni da diporto già iscritte presso gli uffici marittimi entro il 31.8.2019	V
C0357		Il numero di iscrizione delle imbarcazioni da diporto iscritte presso gli UMC (Uffici della Motorizzazione Civile) prima dell'1.9.2019 era	
	1	seguito dalle lettere NI	F
	2	seguito dalle lettere ND	F
	4	preceduto dalla lettera N	V
C0358		Il numero di iscrizione delle imbarcazioni da diporto iscritte presso gli UMC (Uffici della Motorizzazione Civile) prima dell'1.9.2019 era	
	1	preceduto dalla D	F
	2	seguito dalle lettere ND	F
	3	seguito dalla sigla della provincia dell'ufficio d'iscrizione	V
C0359		Il numero di iscrizione delle imbarcazioni da diporto iscritte presso gli uffici marittimi prima dell'1.9.2019 era	
	1	seguito dalla lettera D	V
	2	preceduto dalle lettere ND	F
	3	preceduto dalle lettere NM	F
C0360		Se un'imbarcazione da diporto era immatricolata presso un Ufficio Marittimo prima dell'1.9.2019, la sigla era così composta	
	1	sigla dell'ufficio, numero di iscrizione e lettera D	V
	2	lettera N, numero di iscrizione e sigla della provincia in cui ha sede l'ufficio d'iscrizione	F
	3	numero di iscrizione, lettera D e sigla dell'ufficio	F
C0361		La sigla LI-0034-ND individua	
	1	una nave da diporto iscritta prima del 31.12.2020 presso la Capitaneria di porto di Livorno	V
	2	una imbarcazione da diporto iscritta presso la Capitaneria di porto di Livorno	F
	3	una imbarcazione della navigazione interna	F
C0362		La sigla ND che segue il numero di iscrizione individua	
	1	i natanti da diporto iscritti presso uffici marittimi	F
	2	i natanti da diporto	F
	3	le navi da diporto	V
C0363		L'imbarcazione così immatricolata: 2PC167D prima del 31.12.2020 era iscritta nei registri di	
	1	un Compartimento Marittimo	F
	2	un UMC	F
	3	un Ufficio Marittimo minore	V
C0364		L'imbarcazione così immatricolata: N0247LI prima del 31.12.2020 era iscritta nei registri	
	1	dell'UMC (Ufficio della Motorizzazione Civile) di Novara	F
	2	dell'UMC (Ufficio della Motorizzazione Civile) di Livorno	V
	3	dell'ufficio regionale di Porto della Liguria	F
C0365		Le unità da diporto iscritte nei RID e RND al 31.8.2019, per quanto riguarda sigla e numero di individuazione	
	1	possono mantenere sigla e numero immutati	F
	2	possono mantenere sigla e numero immutati, ma devono aggiungere alla fine la lettera X	V
	3	devono procedere all'aggiornamento secondo le disposizioni ora in vigore	F
C0366		Il numero identificativo SAR per i natanti è assegnato	
	1	dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto	V
	2	dall'ufficio d'iscrizione	F
	3	dalla Capitaneria di porto di iscrizione	F
C0367		Il numero identificativo SAR assegnato ai natanti	
	1	identifica il natante ai soli fini della ricerca e del soccorso in mare	V
	2	identifica il natante ai fini della responsabilità del proprietario	F
	3	identifica il natante ai soli fini fiscali	F
C0368		Il numero identificativo SAR dei natanti da diporto è composto da	
	1	SAR seguito da un numero identificativo e da ITA	F
	2	ITA/SAR seguito da un numero identificativo	F
	4	ITA seguito da un numero identificativo	V

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

C0369		I natanti da diporto, quanto alle visite periodiche di sicurezza,	
	1	hanno l'obbligo di effettuarle soltanto quelli abilitati alla navigazione a una distanza dalla costa superiore a 12 miglia	F
	2	hanno l'obbligo di effettuarle soltanto quelli con apparato motore di potenza superiore a 40,8 CV o 30 kW	F
	3	non hanno nessun obbligo di effettuarle	V
C0370		I natanti da diporto sono esclusi dall'obbligo	
	1	del certificato di sicurezza anche se iscritti volontariamente nell'ATCN	F
	2	della licenza di navigazione anche se iscritti volontariamente	F
	3	dell'iscrizione, della licenza e del certificato di sicurezza	V
C0371		Per il trasferimento di proprietà di un natante da diporto è richiesto	
	1	titolo idoneo per la trascrizione	F
	2	fattura con firma autenticata	F
	4	nessun atto	V
C0372		Sono escluse dall'iscrizione	
	1	le unità a vela di lunghezza superiore a 10 m	F
	2	le unità da diporto a remi di qualsiasi lunghezza	V
	3	le navi minori	F
C0373		Sono escluse dall'iscrizione	
	1	le unità a vela di lunghezza superiore a 10 m	F
	2	le moto d'acqua	V
	3	i catamarani di lunghezza superiore a 15 m	F
C0374		I natanti da diporto senza marcatura CE, diversi dai piccoli natanti a remi, a vela e moto d'acqua, possono navigare	
	1	entro un miglio dalla costa	F
	2	entro sei miglia dalla costa	V
	3	senza alcun limite dalla costa, se omologati per tale navigazione o riconosciuti idonei da un organismo notificato o autorizzato	F
C0375		I natanti da diporto senza marcatura CE, diversi dai piccoli natanti a remi, a vela e moto d'acqua, possono navigare	
	1	entro un miglio dalla costa	F
	2	entro dodici miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o riconosciuti idonei da un organismo notificato o autorizzato	V
	3	senza alcun limite dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o riconosciuti idonei da un organismo notificato o autorizzato	F
C0376		I piccoli natanti da diporto senza marcatura CE, quali jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole autopropulse o non autopropulse, natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, canoe, kajak, possono navigare	
	1	entro un miglio dalla costa	V
	2	entro 500 metri dalla costa	F
	3	entro 1.000 metri dalla costa	F
C0377		Un'unità da diporto priva di marcatura CE di lunghezza fino a 10 m, per navigare fuori dalle acque territoriali	
	1	è sufficiente che sia omologata per la navigazione senza alcun limite o riconosciuta idonea da un organismo tecnico notificato o autorizzato	F
	2	è necessario che sia omologata per la navigazione senza alcun limite o riconosciuta idonea da un organismo tecnico notificato o autorizzato, e iscritta in ATCN	V
	3	è sufficiente che appartenga alla categoria di progettazione A	F
C0378		Per navigare in acque territoriali straniere, il proprietario un natante da diporto	
	1	è necessario che tenga a bordo un modulo contenente la dichiarazione sostitutiva relativa alla dichiarazione di costruzione o importazione, alla nazionalità italiana del natante e al possesso da parte del dichiarante	V
	2	è sufficiente che tenga a bordo la dichiarazione di costruzione o importazione	F
	3	è sufficiente che esibisca il passaporto italiano a richiesta degli organismi di vigilanza esteri	F
C0379		Il trasporto di dieci persone bordo di un natante da diporto privo di marcatura CE non omologato	
	1	è possibile se non si supera il numero massimo riportato nella targhetta del costruttore	F
	2	non è possibile	V
	3	è possibile se il loro peso complessivo non supera 650 kg	F

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

C0380		La dichiarazione di potenza viene rilasciata per i motori	
	1	fissi	F
	2	da applicare ai natanti ed alle imbarcazioni da diporto	V
	3	di potenza superiore a 10 Cavalli	F
C0381		Il certificato d'uso del motore veniva rilasciato ai motori	
	1	per navi da diporto non dotati di certificato di potenza	F
	2	amovibili di qualsiasi potenza da applicare sulle unità da diporto e a quelli entroporto da installare sui natanti	V
	3	amovibili da applicare sulle unità da diporto e a quelli entroporto da installare sui natanti aventi potenza superiore a 25 HP	F
C0382		La dichiarazione di potenza motore deve trovarsi a bordo anche delle imbarcazioni da diporto	
	1	solo per i natanti da diporto	F
	2	solo per le imbarcazioni da diporto	F
	3	se dotate di motore fuoribordo	V
C0383		La dichiarazione di potenza motore deve trovarsi a bordo anche delle imbarcazioni da diporto	
	1	se non hanno il certificato d'uso del motore ove richiesto	V
	2	solo per le imbarcazioni da diporto	F
	3	sempre	F
C0384		La dichiarazione di conformità del motore al prototipo omologato è rilasciata	
	1	dalle Capitanerie di porto e gli Uffici circondariali marittimi	F
	2	dal RINA	F
	4	dalla fabbrica costruttrice del motore	V
C0385		La dichiarazione di potenza del motore è rilasciata	
	1	dalla Capitaneria di porto	F
	2	dalla casa costruttrice	V
	3	dal Capo del Circondario marittimo	F
C0386		Il costruttore, o suo legale rappresentante o rivenditore autorizzato, stabilito nell'Unione europea, per ogni singolo motore destinato al movimento delle unità da diporto deve rilasciare	
	1	dichiarazione di potenza	V
	2	dichiarazione sul tipo di alimentazione	F
	3	targhetta del costruttore	F
C0387		La dichiarazione di potenza del motore rilasciata dal costruttore è	
	1	un documento di bordo	V
	2	un certificato valido ai fini del pagamento delle tasse	F
	3	un documento sul quale è indicata solo la potenza del motore	F
C0388		La dichiarazione di potenza del motore rilasciata dal costruttore è	
	1	un documento sul quale è indicata solo la potenza del motore	F
	2	un certificato sul quale sono indicati i dati identificativi e quelli relativi all'omologazione o al collaudo del motore	V
	3	un certificato valido ai fini del pagamento delle tasse	F
C0389		Nella dichiarazione di potenza del motore rilasciata dal costruttore sono indicati	
	1	gli estremi del certificato per l'uso del motore	F
	2	il costo del motore	F
	4	la potenza nominale e il consumo orario di carburante alla potenza indicata	V
C0390		Nella dichiarazione di potenza del motore rilasciata dal costruttore sono indicati	
	1	i dati relativi all'omologazione e potenza massima di esercizio	V
	2	il costo del motore	F
	3	gli estremi del certificato per l'uso del motore	F
C0391		Sono obbligatori per la navigazione di un natante munito di motore di potenza inferiore a 23 kW	
	1	certificato di sicurezza e dichiarazione di potenza	F
	2	tabella di deviazione, bussola, carta nautica, attestato di rischio	F
	3	dichiarazione di potenza, certificato di assicurazione	V
C0392		Il certificato d'uso del motore è	
	1	il documento in cui sono indicate le caratteristiche tecniche del motore, ora sostituito dalla dichiarazione di potenza	V
	2	il certificato di collaudo del motore dell'unità da diporto	F
	3	l'abilitazione rilasciata ai conduttori dei motori delle imbarcazioni da diporto	F

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

C0393	Alla domanda per il rilascio del certificato d'uso motore va obbligatoriamente allegato	
	1 il certificato di origine	F
	2 la dichiarazione di potenza rilasciata dal costruttore	F
	4 nulla in quanto il certificato d'uso non viene più rilasciato essendo sostituito dalla dichiarazione di potenza del motore rilasciata dal costruttore	V
C0394	Rilasciano il certificato per l'uso del motore	
	1 soltanto dagli Uffici circondariali marittimi	F
	2 non viene più rilasciato, è sostituito dalla dichiarazione di potenza	V
	3 gli Uffici circondariali marittimi, gli Uffici Locali Marittimi, le Delegazioni di Spiaggia autorizzate e gli UMC (Uffici della Motorizzazione Civile)	F
C0395	Per sostituire il motore entro bordo di una imbarcazione da diporto è necessario il preventivo nulla-osta dell'Autorità marittima per i soli fini marittimi	
	1 solo per sostituire un motore a semplice alimentazione con uno a doppia alimentazione	F
	2 non è necessario	V
	3 sempre	F
C0396	Il secondo motore è considerato ausiliario di emergenza quando	
	1 non è utilizzato quale mezzo di propulsione principale	F
	2 è inferiore a 40 CV	F
	3 è di tipo amovibile, sistemato su proprio supporto con potenza non superiore al 20% di quella del motore principale ed è munito di certificato d'uso o dichiarazione di potenza	V
C0397	Le abilitazioni per il comando di navi da diporto vengono rilasciate da	
	1 Capitanerie di porto e Uffici circondariali marittimi	F
	2 Capitanerie di porto	V
	3 Direzione Marittima	F
C0398	Le abilitazioni al comando e alla condotta delle unità da diporto, di lunghezza fino a 24 metri, per la navigazione senza alcun limite dalla costa, vengono rilasciate da	
	1 Capitanerie di porto, Uffici circondariali marittimi e UMC (Uffici della Motorizzazione Civile)	F
	2 Capitanerie di porto e Uffici circondariali marittimi	V
	3 Capitanerie di porto, UMC (Uffici della Motorizzazione Civile)	F
C0399	Le imbarcazioni comandate e condotte da coloro che hanno conseguito la patente nautica presso gli UMC (Uffici della Motorizzazione Civile) possono navigare in acque marittime	
	1 senza limiti dalla costa	F
	2 solo entro le 12 miglia	V
	3 in nessun caso potendo navigare solo nelle acque interne non marittime	F
C0400	Chi regge il timone di una unità da diporto	
	1 non deve necessariamente essere munito di patente nautica purché sia iscritto alla gente di mare	F
	2 deve necessariamente essere munito di patente nautica	F
	3 non deve necessariamente essere munito di patente nautica purché a bordo vi sia altra persona abilitata che assume la responsabilità del comando	V
C0401	Per condurre un natante dotato di motore fuori-bordo avente cilindrata superiore a 750 c.c. con carburazione a due tempi	
	1 è necessaria un'abilitazione solo se si naviga a una distanza dalla costa superiore a 6 miglia	F
	2 è necessaria la patente nautica	V
	3 è necessaria un'abilitazione solo se il conduttore è minorenne	F
C0402	Per comandare un'imbarcazione da diporto in navigazione entro sei miglia dalla costa occorre	
	1 nulla in quanto è libera	F
	2 la patente nautica	F
	3 la patente nautica se la potenza del motore supera i 40,8 CV o la cilindrata supera determinati parametri	V
C0403	Per condurre un natante da diporto con un motore di cilindrata inferiore a 1000 cc con carburazione a quattro tempi fuoribordo	
	1 è necessaria una patente nautica solo se il motore è a gas	F
	2 non è necessaria una patente nautica se la potenza non supera i 30 kW	F
	3 non è necessaria una patente nautica se la potenza non supera i 30 kW e si naviga entro 6 miglia dalla costa	V

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

C0404		Per condurre un natante da diporto con un motore di cilindrata superiore a 1000 cc con carburazione a quattro tempi fuori bordo	
	1	non è necessaria una patente nautica se la potenza non supera i 30 kW e si naviga entro 6 miglia dalla costa	F
	2	non è necessaria patente nautica, ma una speciale autorizzazione dell'UMC	F
	4	è necessaria la patente nautica	V
C0405		Per condurre un natante da diporto sul quale è installato un motore di cilindrata superiore a 750 cc con carburazione a due tempi	
	1	è sufficiente avere compiuto 24 anni	F
	2	è necessario essere in possesso della patente	V
	3	non è necessario essere in possesso di patente nautica, se la potenza non supera i 30 kW e si naviga entro 6 miglia dalla costa	F
C0406		Per condurre un'unità da diporto avente uno scafo di lunghezza di 8 metri con un motore fuoribordo di 60 CV	
	1	è necessaria la patente nautica	V
	2	non è necessaria la patente nautica se la cilindrata non supera 1000 cc e si naviga entro 6 miglia dalla costa	F
	3	è necessaria la patente nautica solo se l'unità è un'imbarcazione	F
C0407		Per condurre le imbarcazioni da diporto a vela oltre 6 miglia dalla costa occorre	
	1	una sola abilitazione senza limiti	F
	2	la patente nautica entro le dodici miglia nautiche e senza alcun limite, con limitazione per unità prive di motore principale	F
	4	la patente nautica entro le dodici miglia nautiche e senza alcun limite	V
C0408		Coloro che hanno compiuto 16 anni di età	
	1	possono essere ammessi all'esame per il rilascio della patente nautica anche senza limiti dalla costa	F
	2	possono essere ammessi esclusivamente all'esame per il rilascio della patente nautica entro 12 miglia dalla costa	F
	3	possono assumere il comando e la condotta di natanti a motore, e natanti a vela con motore ausiliario, entro il limite di 30 kW o 40,8 CV, ed entro 6 miglia dalla costa	V
C0409		Il limite minimo di età per ottenere la patente nautica è di	
	1	16 anni per ottenere l'abilitazione al comando e alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto e 18 anni per l'abilitazione al comando delle navi da diporto	F
	2	18 anni per ottenere l'abilitazione al comando e alla condotta dei natanti, delle imbarcazioni e delle navi da diporto	F
	4	18 anni per ottenere l'abilitazione al comando e alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto, 21 per ottenere l'abilitazione al comando delle navi da diporto	V
C0410		Il limite minimo di età per ottenere la patente nautica è di	
	1	18 anni per ottenere l'abilitazione al comando e alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto	V
	2	16 anni per ottenere l'abilitazione al comando e alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto e 18 anni per l'abilitazione al comando delle navi da diporto	F
	3	21 anni per ottenere l'abilitazione al comando e alla condotta dei natanti, delle imbarcazioni e delle navi da diporto	F
C0411		Per comandare o condurre un natante da diporto sul quale è installato un motore fuoribordo a due tempi di 700 cc di cilindrata e potenza pari a 45 CV occorre	
	1	essere in possesso dell'abilitazione al comando e alla condotta di imbarcazioni da diporto per la navigazione entro 6 miglia di distanza dalla costa	F
	2	aver compiuto 18 anni ma non è necessaria la patente nautica	F
	3	essere in possesso dell'abilitazione al comando e alla condotta di imbarcazioni da diporto per la navigazione entro 12 miglia di distanza dalla costa	V
C0412		Per condurre natanti a motore per i quali non è previsto l'obbligo della patente nautica occorre aver compiuto	
	1	14 anni	F
	2	non è previsto alcun limite di età	F
	4	16 anni	V
C0413		Per condurre imbarcazioni a motore per i quali non è previsto l'obbligo della patente nautica occorre aver compiuto	
	1	non è previsto alcun limite di età	F
	2	16 anni	F
	3	18 anni	V

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

C0414		Per condurre natanti a vela con superficie velica superiore a quattro metri quadrati, nonché unità a remi che navigano oltre un miglio dalla costa, occorre aver compiuto	
	1	14 anni	V
	2	non è previsto alcun limite di età	F
	3	18 anni	F
C0415		Il documento di abilitazione al comando e alla condotta di imbarcazioni e navi da diporto è denominato	
	1	brevetto navale	F
	2	patente nautica	V
	3	titolo da diporto	F
C0416		I cittadini italiani possono comandare nelle acque territoriali unità da diporto battenti bandiera di Paesi UE	
	1	non è mai consentito	F
	2	solo con autorizzazione	F
	3	purché abilitati	V
C0417		I cittadini italiani possono comandare nelle acque territoriali unità da diporto battenti bandiera di Paesi UE	
	1	se lo prevede la legislazione del Paese di appartenenza dell'unità	F
	2	solo con autorizzazione	F
	4	purché con patente nautica	V
C0418		Per condurre imbarcazioni da diporto oltre le 6 miglia dalla costa	
	1	è sempre indispensabile la patente nautica	V
	2	è indispensabile la patente nautica solo se il motore supera una determinata cilindrata	F
	3	non è necessaria alcuna patente nautica	F
C0419		Un soggetto munito di patente nautica entro le dodici miglia dalla costa può comandare un'imbarcazione da diporto abilitata a navigare senza limiti di distanza dalla costa	
	1	in nessun caso	F
	2	purché ottenga un'apposita autorizzazione in tal senso della Capitaneria del porto di partenza	F
	3	purché non superi il limite delle dodici miglia dalla costa	V
C0420		Un titolare di patente nautica, che abiliti alla condotta soltanto di imbarcazioni a motore	
	1	può effettuare la navigazione a vela se dimostra di averla conseguita da almeno tre anni	F
	2	non può effettuare la navigazione a vela in nessun caso	F
	3	può effettuare la navigazione a vela solo se per quella navigazione non è richiesta la patente nautica	V
C0421		Per il comando di un'imbarcazione ad uso privato/conto proprio	
	1	è sufficiente la patente per unità da diporto	V
	2	non è necessaria alcuna abilitazione	F
	3	è necessaria un'apposita abilitazione conseguibile con esame	F
C0422		Se non ha fatto seguito la dichiarazione di disponibilità a sostenere l'esame presso l'ufficio ove hanno presentato la domanda, la domanda di ammissione agli esami di patente nautica viene archiviata trascorsi	
	1	1 anno	F
	2	6 mesi	V
	3	non viene mai archiviata	F
C0423		Uno straniero può conseguire la patente nautica italiana	
	1	sempre	F
	2	purché in possesso dei requisiti morali, per la cui verifica, in sostituzione del certificato del casellario giudiziale, può essere acquisita una dichiarazione rilasciata dall'autorità consolare	V
	3	se elegge domicilio in Italia	F
C0424		Per comandare o condurre un'imbarcazione da diporto a motore in navigazione a 25 miglia dalla costa occorre	
	1	la patente di categoria B	F
	2	una qualsiasi patente prevista	F
	3	la patente di categoria A per la navigazione senza alcun limite dalla costa	V

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

C0425		Chi intende condurre un motoveliero in navigazione entro 10 miglia dalla costa deve essere in possesso della patente nautica di categoria	
	1	B	F
	2	C	F
	4	A per la navigazione entro 12 miglia dalla costa o superiore	V
C0426		Con la patente per nave da diporto si possono condurre	
	1	solo le imbarcazioni entro 12 miglia dalla costa	F
	2	nessuna imbarcazione in quanto è necessaria la patente per imbarcazioni	F
	3	tutte le imbarcazioni	V
C0427		Con una patente nautica entro 12 miglia è consentito comandare una imbarcazione abilitata a navigare senza limiti	
	1	non è consentito a meno che non si richieda apposita estensione della patente	F
	2	non è consentito solo se a motore	F
	4	solo entro 12 miglia dalla costa	V
C0428		La patente nautica di categoria C abilita	
	1	un soggetto portatore di specifiche patologie alla direzione nautica di una unità da diporto di lunghezza inferiore a 24 metri	V
	2	un soggetto portatore di specifiche patologie alla direzione nautica di qualsiasi unità da diporto	F
	3	non esiste la patente nautica di categoria C	F
C0429		Per essere ammessi agli esami per il conseguimento della patente nautica	
	1	occorre solo dimostrare di essere in buona salute	F
	2	occorre certificato medico rilasciato dal proprio medico di famiglia	F
	3	occorre dimostrare il possesso dei requisiti fisici prescritti mediante presentazione di certificato medico	V
C0430		L'età minima per conseguire la patente per imbarcazioni da diporto è di	
	1	16 anni per imbarcazioni a vela e 18 anni per imbarcazioni a motore	F
	2	21 anni	F
	4	18 anni	V
C0431		Un cittadino italiano può assumere il Comando di unità di bandiera estera	
	1	mai	F
	2	purché siano unità di bandiera dei Paesi dell'Unione europea	F
	3	purché in possesso di patente nautica	V
C0432		Un cittadino italiano può assumere il Comando di unità di bandiera estera	
	1	purché siano unità di bandiera dei Paesi dell'Unione europea	F
	2	sempre a prescindere dal Paese di bandiera dell'unità	V
	4	solo con autorizzazione	F
C0433		Un cittadino italiano può assumere il Comando di unità di bandiera estera	
	1	solo con autorizzazione	F
	2	purché siano unità di bandiera dei Paesi dell'Unione europea	F
	4	purché abilitato	V
C0434		Non può conseguire la patente nautica per mancanza dei requisiti morali	
	1	chi è stato dichiarato delinquente abituale	V
	2	a discrezione dell'Autorità marittima, su parere del giudice competente	F
	3	chi ha commesso una grave infrazione alle norme sulla circolazione stradale	F
C0435		Sono esclusi dagli esami per il conseguimento delle abilitazioni per il comando e la condotta delle imbarcazioni da diporto	
	1	coloro che hanno compiuto 50 anni di età	F
	2	i cittadini italiani residenti all'estero	F
	3	le persone condannate ad una pena detentiva non inferiore ai 3 anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione	V
C0436		Sono esclusi dagli esami per il conseguimento delle abilitazioni per il comando e la condotta delle imbarcazioni da diporto	
	1	coloro che hanno compiuto 50 anni di età	F
	2	i cittadini italiani residenti all'estero	F
	3	coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza	V
C0437		L'autorizzazione provvisoria per effettuare esercitazioni al comando ed alla condotta di unità da diporto è valida	
	1	sei mesi, prorogabili per altri tre mesi	F
	2	sei mesi	F
	4	per tutto il periodo di tempo in cui è valida la domanda	V

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

C0438		Per poter effettuare esercitazioni al comando ed alla condotta delle unità da diporto per la navigazione senza limiti occorre	
	1	essere in possesso di un'autorizzazione rilasciata da un ufficio della Motorizzazione Civile presso cui è stata presentata la domanda di esame	F
	2	aver compiuto 18 anni	F
	3	essere in possesso di un'autorizzazione provvisoria rilasciata dall'Autorità marittima, presso cui si è presentata la domanda di esame, unitamente ad un documento di riconoscimento	V
C0439		La seconda copia dell'istanza, presentata all'Ufficio competente, per essere ammesso agli esami per conseguire la patente da diporto	
	1	costituisce abilitazione provvisoria	F
	2	diviene l'autorizzazione provvisoria per esercitarsi a bordo delle unità da diporto	V
	3	costituisce ricevuta della pratica	F
C0440		Per poter sostenere l'esame per patente nautica, devono decorrere	
	1	almeno 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di ammissione	F
	2	almeno 30 giorni dalla data di presentazione della domanda	V
	3	l'esame può essere sostenuto appena consegnata l'istanza d'ammissione	F
C0441		Tra la dichiarazione di disponibilità a sostenere l'esame per la patente nautica e la prova stessa devono decorrere	
	1	almeno 30 giorni	F
	2	non più di 6 mesi	F
	3	non più di 45 giorni	V
C0442		Per conseguire la patente nautica, tra il rilascio dell'autorizzazione all'esercitazione a bordo delle unità da diporto e la prova di esame devono decorrere	
	1	almeno 90 giorni	F
	2	l'esame può essere sostenuto appena ricevuta l'autorizzazione	F
	4	almeno 30 giorni	V
C0443		Se un candidato agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche risulta assente per due volte	
	1	può ripresentarsi per l'ultima volta	F
	2	può ripresentarsi entro 6 mesi	F
	3	la domanda viene archiviata	V
C0444		Per lo svolgimento della prova pratica per l'abilitazione al comando e alla condotta di unità da diporto deve trovarsi a bordo insieme al candidato	
	1	un ispettore del Registro Italiano Navale	F
	2	una persona in possesso di patente di categoria superiore a quella richiesta	F
	3	una persona responsabile abilitata al comando dell'unità	V
C0445		La prova di idoneità finale per il rilascio delle patenti nautiche di categoria D, tipo D1 si svolge	
	1	solo presso gli UMC	F
	2	presso gli UMC o le scuole nautiche che hanno tenuto il relativo corso formativo	V
	3	presso gli UMC e gli uffici marittimi	F
C0446		Coloro che sono in possesso della patente nautica entro le 12 miglia dalla costa per conseguire l'abilitazione senza alcun limite devono	
	1	sostenere esame teorico integrativo sulle materie non comprese nel programma di esame previsto per l'abilitazione posseduta	V
	2	sostenere solo l'esame pratico	F
	3	sostenere esame teorico e pratico	F
C0447		Per essere ammessi a sostenere l'esame per il conseguimento di patente per nave da diporto, occorre	
	1	dimostrare il possesso, da almeno 3 anni, della patente nautica per la condotta di unità da diporto a vela e motore senza alcun limite	V
	2	aver compiuto 25 anni	F
	3	aver compiuto 24 anni d'età	F
C0448		Per essere ammessi a sostenere l'esame per il conseguimento di patente per nave da diporto, occorre	
	1	aver compiuto 24 anni d'età e possedere la patente senza limiti dalla costa da almeno tre anni	F
	2	possedere la patente senza limiti dalla costa da almeno tre anni	V
	3	aver compiuto 24 anni d'età	F

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

C0449	Un ufficiale del Corpo di Stato Maggiore della Marina Militare in servizio permanente effettivo può conseguire la patente nautica senza esami	
	1 entro i 50 anni d'età	F
	2 sempre	V
	3 solo se di grado non inferiore a Capitano di Corvetta	F
C0450	In caso di assunzione del comando di un'unità da diporto con patente nautica scaduta di validità, è prevista la sanzione	
	1 amministrativa pecuniaria	V
	2 sospensione della patente nautica se la patente nautica è scaduta da più di 12 mesi	F
	3 della revoca della patente	F
C0451	Le abilitazioni al comando ed alla condotta di unità da diporto hanno validità quinquennale	
	1 se il titolare ha superato 55 anni	F
	2 se il titolare ha superato 60 anni	V
	3 mai, valgono sempre 10 anni	F
C0452	La validità di una patente nautica scade	
	1 il giorno del compleanno del titolare immediatamente successivo alla data che sarebbe altrimenti prevista (dieci o cinque anni dal rilascio o convalida, secondo l'età del titolare al momento del rilascio o convalida)	V
	2 trascorsi dieci o cinque anni dalla data del rilascio o convalida, secondo l'età del titolare al momento del rilascio o convalida	F
	3 il 31 dicembre del decimo o quinto anno successivo a quello del rilascio o rinnovo, secondo l'età del titolare al momento del rilascio o convalida	F
C0453	Le patenti scadute possono essere convalidate	
	1 purché il richiedente dimostri di possedere i requisiti fisici e morali previsti dalla legge	V
	2 solo entro 2 anni dalla scadenza	F
	3 solo entro 1 anno dalla scadenza dimostrando di possedere i requisiti fisici e morali previsti dalla legge	F
C0454	Le abilitazioni (patenti) al comando e alla condotta delle imbarcazioni e delle navi da diporto hanno validità di	
	1 10 anni dalla data di rilascio o convalida sia per le abilitazioni alla condotta delle imbarcazioni che per le navi da diporto; 5 anni qualora siano rilasciate o convalidate a chi ha superato il 60° anno di età	V
	2 10 anni dalla data di rilascio o convalida sia per le abilitazioni alla condotta delle imbarcazioni che per le navi da diporto; 5 anni qualora siano rilasciate a chi ha superato il 50° anno di età	F
	3 10 anni dalla data di rilascio o convalida per la abilitazioni alla condotta delle imbarcazioni; 5 anni per le navi da diporto	F
C0455	Il periodo di validità di una patente nautica è ridotto a 5 anni	
	1 quando al momento del rilascio o rinnovo l'interessato ha superato il 60° anno di età	V
	2 quando al momento del rilascio o rinnovo l'interessato ha superato i 50 anni di età	F
	3 la patente nautica non ha scadenza	F
C0456	Se il titolare di una patente nautica supera i 60 anni di età, il periodo di validità della patente dopo la prima convalida utile è di	
	1 5 anni	V
	2 10 anni	F
	3 1 anno	F
C0457	La convalida della patente nautica si effettua	
	1 presso qualsiasi Capitaneria di porto	F
	2 presso qualsiasi UMC (Ufficio della Motorizzazione Civile)	F
	3 presso l'ufficio che ha provveduto al rilascio	V
C0458	La validità di una patente nautica dopo la convalida	
	1 decorre dalla data di convalida	V
	2 decorre dalla data di scadenza precedente	F
	3 decorre dalla data di domanda di convalida	F
C0459	La patente nautica può essere convalidata prima della sua naturale scadenza	
	1 mai	F
	2 in tal caso la durata successiva decorre dalla data di convalida	V
	3 in tal caso la validità decorre sempre dalla data di scadenza	F

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

C0460		La richiesta di convalida della patente nautica	
	1	può essere effettuata entro un mese dopo la data di scadenza della patente nautica	F
	2	può essere effettuata anche successivamente alla scadenza ed in tal caso i termini di validità decorrono dalla data di convalida	V
	3	deve essere effettuata almeno un mese prima la data di scadenza della patente nautica	F
C0461		Le sospensioni della patente nautica sono annotate	
	1	nel CED Motorizzazione	F
	2	nel certificato del Casellario Giudiziale	F
	3	nella stessa patente	V
C0462		Le sospensioni della patente nautica sono annotate	
	1	nel CED Motorizzazione	F
	2	nel certificato del Casellario Giudiziale	F
	4	nel registro delle patenti nautiche	V
C0463		Il conducente di un'unità da diporto può incorrere nella sospensione della patente nautica per 6 mesi	
	1	per mancanza a bordo delle dotazioni di sicurezza	F
	2	assunzione del comando senza l'abilitazione	F
	4	quando naviga ad alta velocità tra i bagnanti	V
C0464		Il conducente di un'unità da diporto può incorrere nella sospensione della patente nautica per 6 mesi	
	1	quando supera il limite d'età	F
	2	quando supera le 20 miglia nautiche	F
	3	quando assume il comando in stato di ubriachezza	V
C0465		Nel caso in cui un titolare di patente nautica commetta violazioni ai limiti di velocità negli ambiti prescritti	
	1	può incorrere nella sospensione della patente per un massimo di 6 mesi	F
	2	è soggetto a sanzione pecuniaria di 2000 euro	F
	4	può incorrere nella sospensione della patente per un massimo di 3 mesi	V
C0466		La patente nautica può essere revocata	
	1	solo a seguito di sentenza dell'autorità giudiziaria	F
	2	per la perdita permanente dei requisiti fisici, psichici o morali	V
	3	per gravi violazioni delle norme sul comando delle unità da diporto	F
C0467		La patente nautica può essere revocata	
	1	se l'abilitato non è più idoneo per il superamento d'età	F
	2	discrezionalmente	F
	3	in caso di assunzione di comando in stato di ubriachezza con produzione di un sinistro marittimo	V
C0468		I cittadini stranieri possono comandare unità da diporto italiane	
	1	no	F
	2	quando hanno raggiunto la maggiore età	F
	3	quando sono muniti di un titolo di abilitazione o documento riconosciuto equipollente dallo Stato di appartenenza o di residenza, purché lo facciano a titolo gratuito ed entro i limiti dell'abilitazione medesima	V
C0469		Per il comando di navi da diporto adibite al noleggio	
	1	è sufficiente la patente nautica per nave da diporto	F
	2	è necessario essere in possesso del titolo di Capitano del diporto o Comandante del diporto in relazione alla Stazza Lorda della nave da diporto	V
	3	è necessario essere in possesso della patente nautica per nave da diporto e annotazione per l'estensione di validità al noleggio	F
C0470		Un marittimo, non in possesso del titolo di conduttore per imbarcazioni adibite al noleggio, che vuole condurre imbarcazioni da diporto adibite al noleggio deve conseguire	
	1	il titolo di Ufficiale di Navigazione per il diporto	V
	2	il titolo di Capo Barca per imbarcazioni da diporto adibite al noleggio	F
	3	il titolo di Capitano per il diporto	F
C0471		Per conseguire i titoli professionali marittimi del diporto occorre essere iscritti nelle matricole della gente di mare	
	1	nella 2 ^a categoria	F
	2	nella 3 ^a categoria	F
	3	nella 1 ^a categoria	V

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

C0472		Il comandante del diporto può comandare	
	1	navi passeggere fino a 3000 TSL	F
	2	navi da diporto anche adibite al noleggio fino a 3000 TSL	V
	3	navi da diporto anche adibite al noleggio fino a 500 TSL	F
C0473		L'ufficiale di navigazione del diporto può essere imbarcato come	
	1	comandante sulle navi da diporto	F
	2	comandante su navi e imbarcazioni da diporto entro 100 miglia dalla costa	F
	3	comandante sulle imbarcazioni da diporto	V
C0474		Il capitano del diporto può comandare	
	1	navi da diporto anche adibite al noleggio fino a 500 TSL	V
	2	qualsunque nave da diporto	F
	3	solo imbarcazioni da diporto anche adibite al noleggio	F
C0475		Per comandare una imbarcazione da diporto adibita a noleggio necessita	
	1	la Patente nautica per la navigazione senza limiti dalla costa a vela e a motore di tipo speciale	F
	2	la patente nautica per la navigazione senza limiti con una speciale estensione di validità per il noleggio rilasciata dalla Capitaneria di porto	F
	3	il Titolo professionale di Ufficiale di navigazione del diporto	V
C0476		Per conseguire il titolo professionale per ufficiale di navigazione del diporto è richiesta l'età minima di	
	1	18 anni	V
	2	21 anni	F
	3	24 anni	F
C0477		Il titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe abilita al comando	
	1	di navi iscritte nel registro internazionale destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche senza limiti di stazza	F
	2	di unità da diporto di stazza fino a 200 GT, battenti bandiera italiana, in navigazione nel Mar Mediterraneo o in acque interne	V
	3	solo di imbarcazioni da diporto adibite a uso commerciale di noleggio	F
C0478		Per conseguire il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio	
	1	è richiesta l'età minima di 18 anni	F
	2	è richiesta l'età minima di 24 anni	F
	4	il titolo non viene più rilasciato	V
C0479		Un marittimo in possesso del titolo professionale marittimo di conduttore di imbarcazioni da diporto adibite al noleggio	
	1	può condurre navi da diporto adibite al noleggio se il titolo è stato conseguito prima del 20 luglio 2005	F
	2	può condurre navi da diporto adibite al noleggio	F
	3	non può condurre navi da diporto adibite al noleggio	V
C0480		Possono essere adibite a "noleggio occasionale" da parte del proprietario o utilizzazione a titolo di leasing le seguenti categorie di unità da diporto	
	1	natanti, imbarcazioni e navi	F
	2	imbarcazioni e navi	V
	3	natanti e imbarcazioni	F
C0481		Per comandare unità da diporto adibite a "noleggio occasionale" da parte del proprietario o utilizzazione a titolo di leasing	
	1	è necessario in ogni caso il possesso almeno del titolo di ufficiale del diporto di 2a classe sia per le imbarcazioni, sia per le navi	F
	2	è sufficiente il possesso della patente nautica, ma solo per le imbarcazioni	V
	3	è sufficiente il possesso della patente nautica di categoria A per le imbarcazioni e B per le navi	F
C0482		I servizi di bordo sulle imbarcazioni da diporto possono essere svolti anche dalle persone imbarcate	
	1	mai	F
	2	purché in qualità di ospiti, abbiano compiuto anni 16 per svolgere i servizi di coperta, camera e cucina, ed anni 18 per i servizi di macchina	V
	3	ma devono essere iscritte tra la gente di mare	F

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

C0483		Il numero minimo dei componenti dell'equipaggio delle imbarcazioni da diporto	
	1	è riportato sulla licenza di navigazione	F
	2	è responsabilità del Comandante o del conduttore dell'unità da diporto verificare prima della partenza la presenza a bordo di personale qualificato e sufficiente per formare l'equipaggio necessario per affrontare la navigazione che intende intraprendere	V
	3	per unità inferiori a 10 m Lunghezza Fuori Tutto l'equipaggio è formato da almeno due persone (Comandante e Marinaio), per unità superiori a 10 m Lunghezza Fuori Tutto è formato da almeno 3 persone (Comandante - Marinaio - Comune di Macchina)	F
C0484		Responsabile di verificare la presenza a bordo dell'unità da diporto di personale qualificato e sufficiente per formare l'equipaggio è	
	1	il personale addetto ai servizi di macchina	F
	2	l'armatore dell'unità	F
	4	il comandante o il conduttore dell'unità	V
C0485		La verifica prima della partenza della presenza a bordo di personale qualificato sufficiente per formare l'equipaggio delle unità da diporto è responsabilità	
	1	del comandante o del conduttore	V
	2	dell'armatore	F
	3	del proprietario	F
C0486		Il ruolino di equipaggio per imbarcazioni o navi da diporto ha validità di	
	1	5 anni	F
	2	1 anno	F
	3	3 anni	V
C0487		Un soggetto armatore di più unità da diporto oggetto di contratti di noleggio che intende impiegare a rotazione sulle stesse personale iscritto tra la gente di mare o tra il personale della navigazione interna	
	1	deve chiedere all'autorità marittima una specifica autorizzazione all'imbarco su "flotta sociale"	F
	2	non può utilizzare il personale a rotazione	F
	3	può non provvedere all'annotazione dei singoli movimenti d'imbarco e sbarco del personale, se lo stesso giorno della rotazione comunica la composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna unità all'autorità marittima o della navigazione interna	V
C0488		A quali uffici possono essere richiesti i ruolini d'equipaggio per unità da diporto?	
	1	Uffici marittimi e consolari	F
	2	Solo ai raccomandatari marittimi abilitati	F
	3	UMC, uffici marittimi e consolari	V
C0489		Si ha navigazione ad uso privato quando si naviga	
	1	con unità di cui l'armatore è anche proprietario	F
	2	per diporto	F
	4	per i fini diversi dal lucro o dal diporto	V
C0490		Per il comando di un'imbarcazione ad uso privato	
	1	non è necessaria alcuna abilitazione	F
	2	non è necessaria nessuna specifica abilitazione professionale essendo sufficiente la patente nautica per unità da diporto	V
	3	è sufficiente la patente nautica corredata da una speciale annotazione per estensione di validità	F
C0491		È possibile comandare e condurre navi minori della navigazione marittima con la sola patente nautica?	
	1	No, in nessun caso	F
	2	Sì, se sono unità adibite a servizi speciali per uso conto proprio, di LFT non superiore 24 m, in navigazione entro 12 miglia dalla costa e per il trasporto al massimo di 12 persone	V
	3	Sì, ma serve l'iscrizione nella gente di mare e l'annotazione sul ruolino d'equipaggio	F
C0492		La verifica, prima della partenza, che le dotazioni di sicurezza di un'unità da diporto siano efficienti spetta	
	1	al Registro Italiano Navale al momento di visita a bordo	F
	2	alle Autorità Marittime del porto di partenza dell'unità da diporto	F
	4	al comandante dell'unità	V
C0493		Le unità da diporto che navigano entro 3 miglia di distanza dalla costa	
	1	hanno l'obbligo della bussola	F
	2	hanno l'obbligo del razzo a paracadute a luce rossa	F
	4	non hanno l'obbligo dei mezzi collettivi di salvataggio	V

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

C0494		Un'imbarcazione che navighi senza limiti di distanza dalla costa, deve avere, quali mezzi di salvataggio	
	1	cinture individuali per ogni persona a bordo; una zattera autogonfiabile sufficiente per tutte le persone a bordo	F
	2	un salvagente anulare; cinture individuali per ogni persona a bordo; un mezzo collettivo sufficiente per tutte le persone a bordo	F
	4	un salvagente anulare; cinture individuali per ogni persona a bordo; una zattera autogonfiabile sufficiente per tutte le persone a bordo	V
C0495		Per navigare con la propria imbarcazione da diporto entro un miglio dalla costa occorre avere a bordo come dotazioni di sicurezza e mezzi di salvataggio	
	1	una cintura di salvataggio per ogni persona presente a bordo, un salvagente anulare con cima, un apparecchio galleggiante	F
	2	una cintura di salvataggio per ogni persona presente a bordo e un salvagente anulare con cima	V
	3	soltanto una cintura di salvataggio per ogni persona presente a bordo	F
C0496		Le unità da diporto impegnate in gare e manifestazioni sportive	
	1	non sono soggette al regolamento di sicurezza solo mentre gareggiano	F
	2	non sono soggette al regolamento di sicurezza solo quando si allenano	F
	3	non sono soggette al regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto tranne che per i fanali e gli apparecchi di segnalazione sonora regolamentari	V
C0497		L'operazione dei giribussola viene fatta da	
	1	la Capitaneria di porto	F
	2	un Perito Nautico iscritto all'Albo	F
	3	un perito compensatore	V
C0498		La bussola è obbligatoria per le unità da diporto	
	1	tutte	F
	2	che navigano oltre 3 miglia dalla costa	F
	4	che navigano oltre le 6 miglia, escluse le navi che ne devono sempre essere dotate	V
C0499		I radioservizi per la navigazione costituiscono	
	1	una stazione radio che trasmette informazioni utili alla navigazione in VHF	F
	2	una pubblicazione periodica di un volume relativa a stazioni radio, radiofari, radioservizi sanitari, radiogonio e radar	F
	3	due volumi l'uno relativo a stazioni radiocostiere, radiofari, radioservizi sanitari, sistemi satellitari di posizionamento; l'altro relativo a servizi meteorologici	V
C0500		L'elenco dei fari e segnali da nebbia	
	1	è un documento di bordo per le unità che navigano dentro i porti	F
	2	fornisce ogni notizia necessaria alla navigazione come descrizione della costa, pericoli, aspetto dei fari, fanali, servizi portuali, boe	F
	4	riporta ubicazione, descrizione e caratteristiche dei segnali luminosi e sonori delle coste del Mediterraneo	V
C0501		Hanno l'obbligo dei razzi a paracadute	
	1	tutte quelle che navigano in acque marittime	F
	2	le unità che navigano entro 6, entro 12, entro 50 miglia e senza limiti	F
	4	le unità che navigano oltre 3 miglia dalla costa	V
C0502		Hanno l'obbligo della cassetta di pronto soccorso	
	1	imbarcazioni e navi che navigano oltre le 12 miglia	V
	2	imbarcazioni e navi che navigano oltre le 6 miglia	F
	3	imbarcazioni e navi che navigano entro 3 miglia dalla costa	F
C0503		Un estintore a CO2 può essere utilizzato per	
	1	qualsiasi classe d'incendio	F
	2	incendi della classe A	F
	3	incendi delle classi C ed E	V
C0504		L'apparato ricetrasmittente a onde metriche (VHF) è obbligatoria per	
	1	le unità da diporto impiegate in attività di locazione, indipendentemente dal tipo di navigazione effettuata	F
	2	le imbarcazioni di lunghezza fuori tutto superiore a 12 m	F
	3	le unità da diporto impiegate in attività di noleggio, indipendentemente dal tipo di navigazione effettuata	V

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

C0505		L'apparato ricetrasmittente a onde metriche (VHF) è obbligatoria per	
	1	le imbarcazioni di lunghezza fuori tutto superiore a 12 m	F
	3	le unità da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, indipendentemente dal tipo di navigazione effettuata	V
	4	le imbarcazioni a motore	F
C0506		L'apparato ricetrasmittente a onde metriche (VHF) è obbligatoria per	
	1	le imbarcazioni di lunghezza fuori tutto superiore a 12 m	F
	2	le imbarcazioni a motore	F
	4	le unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore ai 24 m che navighino a distanza superiore alle 6 miglia dalla costa	V
C0507		Devono essere dotate obbligatoriamente di un apparato ricetrasmittente ad onde ettometriche	
	1	le imbarcazioni da diporto che navighino senza limiti di distanza dalla costa	F
	2	tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza inferiore a 12 metri	F
	3	tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza superiore a 24 metri	V
C0508		Devono essere dotate obbligatoriamente di un apparato ricetrasmittente ad onde ettometriche	
	1	tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza inferiore a 12 metri	F
	3	tutte le unità da diporto aventi stazza lorda superiore a 10 t	F
	4	le navi da diporto	V
C0509		L'apparecchio VHF, su natanti e imbarcazioni da diporto impiegati in attività di noleggio, che trasportino fino a dodici passeggeri escluso l'equipaggio	
	1	è obbligatorio in navigazione a oltre 6 miglia dalla costa	F
	2	è obbligatorio in navigazione a oltre 3 miglia dalla costa	F
	3	è sempre obbligatorio, anche per la navigazione in acque interne	V
C0510		Il proprietario che installa a bordo della propria unità da diporto un apparato radioelettrico a onde metriche (VHF) deve essere in possesso di	
	1	nessuna abilitazione	F
	2	certificato Limitato di Radiotelegrafista per unità da diporto	F
	3	certificato Limitato di Radiotelefonista per navi di TSL fino a 150 t avente stazione di potenza non superiore ai 60 W e la licenza di esercizio di impianto radioelettrico	V
C0511		Il certificato limitato di radiotelefonista valido per le unità da diporto fino a 150 TSL	
	1	è rilasciato dalla Motorizzazione Civile senza esami e senza particolari formalità, e vale dieci anni	F
	2	è rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico su dichiarazione di conoscenza del regolamento internazionale delle radiocomunicazioni e non ha scadenza	V
	3	è rilasciato dagli uffici marittimi circondariali con esame e vale cinque annui	F
C0512		Il comandante di un'unità da diporto con apparato ricetrasmittente VHF/FM deve possedere	
	1	il certificato limitato di radiotelefonista per naviglio minore	F
	2	il certificato illimitato di radiotelefonista per naviglio minore	F
	4	la licenza di esercizio RTF e il certificato limitato di RTF dell'operatore	V
C0513		La gestione dell'esercizio radiotelefonico per il traffico di corrispondenza marittimo va richiesta	
	1	al Dipartimento delle comunicazioni	F
	2	alle Capitanerie di porto e al RINA	F
	4	alla Telecom e Compagnia Telemar	V
C0514		I battelli al servizio delle unità da diporto (tender) sono individuati	
	1	con un nome	F
	2	dalla sigla ITA e da un numero unico	F
	3	con il numero di identificazione dell'unità al cui servizio sono posti	V
C0515		I battelli al servizio delle unità da diporto (tender) possono navigare	
	1	entro i limiti della categoria di progettazione	F
	2	entro 6 miglia dalla costa	F
	4	entro 1 miglio dalla costa o dall'unità madre, ovunque si trovi	V

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

C0516		L'equipaggiamento di sicurezza e salvataggio delle unità da diporto in generale	
	1	deve rispondere ai requisiti previsti dalla normativa nazionale e non a quelli della direttiva MED che prevedono l'applicazione della marcatura di conformità "timoncino", tranne che per le cinture di salvataggio impiegate su unità adibite a uso commerciale - noleggio	V
	2	possono indifferentemente essere conformi alle norme nazionali o alla direttiva MED	F
	3	deve rispondere ai requisiti previsti dalla normativa nazionale e non a quelli della direttiva MED che prevedono l'applicazione della marcatura di conformità "timoncino" in tutti i casi	F
C0517		La cassetta di pronto soccorso deve contenere medicinali	
	1	sulle navi da diporto e sulle unità adibite al noleggio o impiegate come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo	V
	2	quando l'unità pratica attività di sci nautico	F
	3	su tutte le unità da diporto per cui è prevista la dotazione della cassetta	F
C0518		Le navi e le imbarcazioni da diporto sono soggette alle visite	
	1	iniziale, periodica, occasionale	V
	2	iniziale, periodica e intermedia	F
	3	iniziale, intermedia, occasionale	F
C0519		Il certificato di sicurezza attesta	
	1	lo stato di navigabilità	V
	2	l'effettuazione delle manutenzioni periodiche	F
	3	la stazza e le dimensioni della nave	F
C0520		Il certificato di sicurezza è obbligatorio	
	1	solo per le navi da diporto	F
	2	solo per i natanti da diporto	F
	3	per le navi e le imbarcazioni da diporto	V
C0521		Sono tenute ad avere il certificato di sicurezza per unità da diporto	
	1	tutte le unità da diporto iscritte nell'ATCN	V
	2	le imbarcazioni da diporto munite di marcatura CE di conformità e le navi da diporto	F
	3	tutte le unità da diporto	F
C0522		Un natante da diporto prototipo non omologato di lunghezza da 6 metri a 7,50 metri può trasportare	
	1	otto persone	F
	2	sei persone	V
	3	quattro persone	F
C0523		Un natante da diporto prototipo omologato di lunghezza da 6 metri a 7,50 metri può trasportare	
	1	il numero massimo previsto dal certificato di omologazione	V
	2	otto persone	F
	3	il numero massimo di persone disposto dall'ordinanza balneare	F
C0524		Un natante da diporto prodotto in serie può portare un numero di persone	
	1	indicate dalla licenza di navigazione	F
	2	dipende dall'ordinanza balneare	F
	3	indicate nel certificato di omologazione	V
C0525		Il certificato di sicurezza per unità da diporto	
	1	è il certificato che attesta la nave sicura	F
	2	sono istruzioni per la sicurezza delle navi	F
	3	è il certificato che attesta la rispondenza dell'unità al Regolamento di sicurezza	V
C0526		Gli estremi del certificato di sicurezza sono annotati	
	1	sui registri di iscrizione	F
	2	sul certificato d'uso del motore	F
	3	sulla licenza di navigazione e nell'ATCN	V
C0527		Il certificato di sicurezza per le imbarcazioni da diporto è rilasciato	
	1	a parere dell'Autorità marittima	F
	2	all'atto della prima iscrizione nell'ATCN da un qualsiasi STED sito nell'intero territorio nazionale	V
	3	se ritenuto necessario da un organismo tecnico autorizzato	F
C0528		Il certificato di sicurezza è rilasciato	
	1	da uno STED qualsiasi sito nell'intero territorio nazionale	V
	2	dall'organismo tecnico autorizzato dopo aver effettuato la visita iniziale	F
	3	dal RINA spa	F

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

C0529		Le imbarcazioni da diporto rientranti nella normativa CE sono soggette	
	1	alle visite periodiche ed occasionali	V
	2	alle visite iniziali, annuali e quinquennali	F
	3	alle visite iniziali e finali	F
C0530		Le imbarcazioni da diporto rientranti nella normativa CE sono soggette	
	1	alle visite iniziali e finali	F
	2	a nessuna visita in quanto la responsabilità ricade comunque sul comandante	F
	4	alla visita di ricognizione, se ritrovate dopo l'annotazione della perdita di possesso per furto, prima del rilascio di una nuova licenza d'iscrizione	V
C0531		Le visite ad una imbarcazione da diporto vanno effettuate	
	1	ogni 10 anni fino al 30° anno di vetustà e ogni 5 anni in seguito	F
	2	ogni 5 anni	F
	3	la prima dopo 8 o 10 anni a seconda dell'abilitazione e le successive ogni 5 anni	V
C0532		Le visite periodiche successive alla prima per le navi e le imbarcazioni da diporto vanno effettuate normalmente ad intervalli di	
	1	8 anni	F
	2	2 anni	F
	4	5 anni	V
C0533		Il certificato di sicurezza rilasciato all'atto della prima iscrizione alle unità appartenenti alle categorie di progettazione A e B e alle unità senza marcatura CE abilitate alla navigazione senza limiti dalla costa è valido	
	1	dieci anni	F
	2	due anni	F
	4	otto anni	V
C0534		Il certificato di sicurezza rilasciato all'atto della prima iscrizione alle unità appartenenti alle categorie di progettazione C e D e alle unità senza marcatura CE abilitate entro le sei miglia nautiche è valido	
	1	10 anni	V
	2	2 anni	F
	3	8 anni	F
C0535		Il certificato di sicurezza per unità appartenenti alla categoria di progettazione C, in sede di primo rilascio è valido	
	1	sei anni	F
	2	dieci anni	V
	3	cinque anni	F
C0536		Un'imbarcazione da diporto senza marcatura CE è soggetta	
	1	a una visita iniziale e a visite occasionali	F
	2	alla visita di ricognizione, se ritrovata dopo l'annotazione della perdita di possesso per furto, prima del rilascio di una nuova licenza d'iscrizione	V
	3	a nessuna visita in quanto la responsabilità ricade comunque sul comandante	F
C0537		Un'imbarcazione da diporto senza marcatura CE è soggetta	
	1	a nessuna visita in quanto la responsabilità ricade comunque sul comandante	F
	2	a una visita iniziale, a visite periodiche e a visite occasionali	V
	3	a una visita iniziale e a visite occasionali	F
C0538		Il certificato di sicurezza rilasciato all'atto della prima iscrizione alle imbarcazioni abilitate senza alcun limite di distanza dalla costa è valido	
	1	8 anni	V
	2	5 anni	F
	3	2 anni	F
C0539		Le visite periodiche per le imbarcazioni abilitate senza alcun limite di distanza dalla costa sono valide	
	1	8 anni	F
	2	5 anni	V
	3	10 anni	F
C0540		Le visite periodiche per le unità appartenenti alle categorie di progettazione C) e D) e delle unità senza marcatura CE abilitate entro le sei miglia nautiche sono valide	
	1	10 anni	F
	2	8 anni	F
	4	5 anni	V

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

C0541		Il certificato di sicurezza rilasciato a seguito di visita periodica è valido	
	1	8 anni	F
	2	2 anni	F
	3	5 anni	V
C0542		Il certificato di sicurezza per le imbarcazioni da diporto deve essere sottoposto a convalida	
	1	obbligatoriamente ogni 2 anni	F
	2	ogni cinque anni	F
	3	quando l'unità abbia subito gravi avarie	V
C0543		In caso di modifiche all'apparato di propulsione delle imbarcazioni da diporto	
	1	devono essere richiesti l'aggiornamento della licenza di navigazione e del certificato di sicurezza	F
	2	va convalidato il solo certificato di sicurezza	F
	3	devono esser richiesti una nuova licenza di navigazione e un nuovo certificato di sicurezza	V
C0544		Per visita iniziale della nave da diporto s'intende	
	1	la visita effettuata prima che la nave entri in esercizio	V
	2	la visita effettuata al momento dell'impostazione della chiglia	F
	3	la visita effettuata al momento del varo	F
C0545		Una nave da diporto, in caso di disarmo, deve essere sottoposta ad una visita per accertare il mantenimento delle condizioni attestata dalla certificazione di sicurezza in vigore dopo	
	1	un anno	V
	2	due anni e mezzo	F
	3	due anni	F
C0546		Ai fini della determinazione del numero massimo dei passeggeri che possono essere imbarcati su un'unità da diporto impiegata in attività di noleggio	
	1	non si considerano l'equipaggio e i bambini di età inferiore a un anno	V
	2	si considera anche l'equipaggio	F
	3	non si considerano l'equipaggio e i minori di 14 anni	F
C0547		Il numero minimo dei componenti dell'equipaggio di unità da diporto impiegate in attività di noleggio che trasportino fino a dodici passeggeri escluso l'equipaggio è	
	1	di due persone per le imbarcazioni che trasportano più di otto passeggeri o di lunghezza superiore a diciotto metri e tre persone per le navi	V
	2	sempre di due persone	F
	3	quello indicato nella licenza di navigazione	F
C0548		Ad una unità da diporto impiegata in attività di noleggio che trasporta fino a dodici passeggeri escluso l'equipaggio, ai fini della sicurezza della navigazione viene rilasciato	
	1	dichiarazione di noleggiabilità	F
	2	attestazione di conformità per attività di noleggio	F
	3	certificato di idoneità al noleggio	V
C0549		Le certificazioni di sicurezza per i natanti da diporto impiegati in attività di noleggio sono rilasciate	
	1	dall'autorità avente giurisdizione sul luogo in cui l'unità staziona abitualmente	V
	2	per i natanti non serve alcuna certificazione di sicurezza	F
	3	da uno STED qualsiasi sito nell'intero territorio nazionale	F
C0550		L'elenco dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza imbarcate in unità da diporto impiegate in attività di noleggio che trasportino fino a dodici passeggeri escluso l'equipaggio	
	1	è parte integrante delle annotazioni di sicurezza	F
	2	è obbligatorio e deve essere tenuto a bordo	V
	3	non è un documento previsto dalla normativa	F
C0551		L'elenco dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza imbarcate in unità da diporto impiegate in attività di noleggio che trasportino fino a dodici passeggeri escluso l'equipaggio	
	1	è parte integrante delle annotazioni di sicurezza	F
	2	deve essere compilato dall'armatore, o in mancanza dal proprietario, su apposito modulo, e costituisce documento di bordo	V
	3	è inserito nel certificato di sicurezza	F

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

C0552		Le certificazioni di sicurezza per imbarcazioni e navi da diporto impiegati in attività di noleggio sono rilasciate	
	1	dall'autorità avente giurisdizione sul luogo in cui l'unità staziona abitualmente	F
	2	da uno STED sulla base della stessa documentazione richiesta per imbarcazioni e navi adibite a diporto puro	F
	3	da uno STED sulla base della dichiarazione di idoneità al noleggio a seguito di visita iniziale	V
C0553		Al rinnovo e alla convalida delle certificazioni di sicurezza delle imbarcazioni e delle navi da diporto impiegate in attività di noleggio che trasportino fino a dodici passeggeri escluso l'equipaggio provvede	
	1	solo lo STED istituito presso la Capitaneria di porto	F
	2	lo STED istituito presso l'autorità marittima o l'UMC (Uffici della Motorizzazione Civile) avente giurisdizione sul luogo in cui l'unità staziona abitualmente	F
	4	uno STED qualsiasi sul territorio nazionale	V
C0554		Il certificato d'idoneità al noleggio per le unità da diporto impiegate in attività di noleggio che trasportino fino a 12 passeggeri escluso l'equipaggio ha validità di	
	1	tre anni	V
	2	sei mesi	F
	3	un anno	F
C0555		La certificazione di sicurezza per unità da diporto impiegate in attività di noleggio che trasportino fino a 12 passeggeri escluso l'equipaggio viene sottoposta a convalida	
	1	mai	F
	2	a seguito di visita periodica	F
	4	quando l'unità abbia subito gravi avarie	V
C0556		Un natante da diporto adibito al servizio di assistenza e traino per imbarcazioni e natanti da diporto in mare è sottoposto a	
	1	visita iniziale da parte dell'autorità marittima territorialmente competente sul luogo di esercizio dell'attività	F
	2	visite iniziali, prima dell'impiego nel servizio e ogni tre anni, per il rilascio e il rinnovo del certificato di idoneità	V
	3	nessuna visita	F
C0557		Le certificazioni di sicurezza per i natanti e le imbarcazioni da diporto adibiti al servizio di assistenza e traino per imbarcazioni e natanti da diporto in mare sono rilasciate e rinnovate	
	1	da uno STED situato nell'intero territorio nazionale sulla base di una dichiarazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato o autorizzato	V
	2	solo dallo STED istituito presso la Capitaneria di porto	F
	3	da nessuno in quanto per i natanti e le imbarcazioni non serve alcuna speciale certificazione di sicurezza	F
C0558		La denuncia di evento straordinario (unità da diporto) deve essere presentata	
	1	entro tre giorni dall'arrivo in porto e comunque non oltre cinque giorni (120 ore) dal momento dell'evento straordinario	F
	2	entro 24 ore dall'arrivo in porto	F
	3	entro tre giorni dall'arrivo in porto e, nel caso di eventi che abbiano coinvolto l'incolumità fisica di persone, entro 24 ore	V
C0559		La denuncia di evento straordinario (unità da diporto) deve essere presentata	
	1	non è prevista per le unità da diporto	F
	2	entro tre giorni dall'arrivo in porto e comunque non oltre cinque giorni (120 ore) dal momento dell'evento straordinario	F
	3	entro tre giorni dall'arrivo in porto se non si sono verificati eventi che abbiano coinvolto l'incolumità fisica di persone	V
C0560		La denuncia di evento straordinario (unità da diporto) deve essere presentata	
	1	entro 48 ore dall'arrivo in porto in ogni caso	F
	2	entro cinque giorni dall'arrivo in porto	F
	3	entro 24 ore dall'arrivo in porto se si sono verificati eventi che abbiano coinvolto l'incolumità fisica di persone	V
C0561		L'esercizio dello sci nautico	
	1	è consentito nelle ore notturne solo in zone fortemente illuminate	F
	2	nelle ore notturne è consentito solo occasionalmente	F
	3	non è consentito nelle ore notturne	V

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

C0562		I natanti che effettuano lo sci nautico, nelle acque marittime devono essere muniti di	
	1	solo di un ampio specchio convesso riconosciuto idoneo dalla Capitaneria di porto territoriale competente	F
	2	solo di un sistema di aggancio e rimorchio riconosciuto idoneo dalla Capitaneria di porto territoriale competente	F
	3	solo di un sistema di aggancio e rimorchio e di un ampio specchio retrovisore convesso riconosciuti idonei dalla Capitaneria di porto	V
C0563		Nello sci nautico, oltre al conduttore, devono trovarsi a bordo dell'unità	
	1	un'altra persona, esperta nello sci nautico	F
	2	non è necessario nessuno altro	F
	3	un'altra persona, esperta nel nuoto	V
C0564		Per effettuare l'esercizio dello sci nautico per conto proprio è necessaria la patente	
	1	solo oltre 6 miglia dalla costa	F
	2	solo quando l'imbarcazione è immatricolata	F
	4	con qualsiasi unità utilizzata	V
C0565		Per effettuare lo sci nautico l'imbarcazione deve possedere tra l'altro	
	1	una cassetta di pronto soccorso e una bussola	F
	2	una zattera di salvataggio	F
	3	un sistema di aggancio omologato e una cassetta di pronto soccorso	V
C0566		Per effettuare lo sci nautico occorre	
	1	avere a bordo razzi verdi, gialli e rossi	F
	2	avere un ampio specchio convesso	V
	3	esporre una luce lampeggiante	F
C0567		Per l'esercizio dello sci nautico per conto proprio è necessaria la patente	
	1	solo per la navigazione in acque marittime	F
	2	solo quando l'imbarcazione è immatricolata	F
	3	con qualsiasi unità utilizzata	V
C0568		Nell'esercizio dello sci nautico tra il mezzo e lo sciatore nautico occorre tenere una distanza non inferiore a	
	1	20 m	F
	2	12 m	V
	3	14 m	F
C0569		I mezzi nautici che esercitano lo sci nautico devono essere muniti di	
	1	nessun salvagente	F
	2	un salvagente ogni due sciatori	F
	3	un salvagente per ogni sciatore	V
C0570		Il cavo di traino dello sciatore nautico deve essere lungo almeno	
	1	12 m	V
	2	24 m	F
	3	15 m	F
C0571		Gli acquascooters (o moto d'acqua) sono	
	1	imbarcazioni da diporto	F
	2	una tipologia di unità da diporto a sé stante	V
	3	natanti da diporto con particolari caratteristiche	F
C0572		Per la conduzione degli acquascooters è richiesto	
	1	aver compiuto 21 anni	F
	2	certificato medico	F
	4	la patente nautica	V
C0573		Per la conduzione degli acquascooters è richiesto	
	1	un mezzo di salvataggio individuale indossato permanentemente	V
	2	aver compiuto 16 anni	F
	3	aver compiuto 21 anni	F
C0574		Nell'uso degli acquascooters occorre	
	1	sempre un mezzo di salvataggio individuale per il conduttore e per tutte le persone trasportate	V
	2	sempre un mezzo di salvataggio individuale per il solo conduttore	F
	3	un mezzo di salvataggio individuale se ci si allontana più di 1 miglio dalla costa	F

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

C0575	Il noleggio occasionale di unità da diporto consiste nel noleggio	
	1 di un natante da diporto senza alcuna restrizione	F
	2 per brevi periodi di unità da diporto destinate a uso commerciale	F
	4 di un'imbarcazione da diporto da parte di persona fisica titolare o utilizzatore a titolo di leasing, fuori esercizio d'impresa	V
C0576	Il noleggio occasionale di unità da diporto consiste nel noleggio	
	1 di un natante da diporto senza alcuna restrizione	F
	2 di una nave da diporto da parte di persona fisica titolare o utilizzatore a titolo di leasing, fuori esercizio d'impresa	V
	3 di un natante da diporto da parte di persona fisica titolare o utilizzatore a titolo di leasing, fuori esercizio d'impresa	F
C0577	Un'unità da diporto durante il noleggio occasionale	
	1 deve sempre essere condotta da personale in possesso del corrispondente titolo professionale per il diporto	F
	2 può essere condotta da personale in possesso della sola patente nautica se è lunga fino a 24 m	V
	3 può essere condotta senza alcun titolo	F
C0578	Un'unità da diporto durante il noleggio occasionale	
	1 passa sotto l'armatorietà del noleggiatore, che va annotata sulla licenza di navigazione	F
	2 deve sempre essere condotta da personale in possesso del corrispondente titolo professionale per il diporto	F
	3 deve essere condotta da personale in possesso del titolo professionale per il diporto se è lunga oltre 24 m	V
C0579	Il trattamento fiscale agevolato specifico per il noleggio occasionale di unità da diporto consiste	
	1 nel rimborso delle accise sui carburanti	F
	2 nella detrazione dell'IVA sulle forniture e sulle prestazioni di servizi	F
	4 nella possibilità di applicare un'imposta fissa sul ricavato senza detrazioni o deduzioni, entro limiti determinati indipendentemente dalla lunghezza dell'unità o dalla durata del noleggio	V
C0580	Il trattamento fiscale agevolato specifico per il noleggio occasionale di unità da diporto consiste	
	1 nella esenzione IVA	F
	2 nell'assoggettamento volontario a imposta sostitutiva sul ricavato pari al 20% sino a un importo massimo annuo di 30.000 euro, senza facoltà di detrarre o dedurre costi e spese relativi all'attività	V
	3 nel rimborso delle accise sui carburanti	F
C0581	Le unità a vela sono soggette all'obbligo dell'assicurazione	
	1 se dotate di motore ausiliario	V
	2 se di stazza lorda superiore a 5 TSL	F
	3 se di stazza lorda superiore a 25 TSL	F
C0582	Le unità da diporto soggette a regime della legge sull'assicurazione obbligatoria sono	
	1 quelle di stazza lorda superiore a 5 TSL	F
	2 nessuna in quanto l'assicurazione è facoltativa	F
	4 quelle dotate di apparato motore	V
C0583	Hanno l'obbligo di essere coperte dall'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile	
	1 tutte le unità purché non siano dotate di motori amovibili di qualsiasi potenza	F
	2 le unità non dotate di motore	F
	4 le unità di stazza lorda non superiore alle 25 t munite di motore inamovibile di potenza superiore ai 3 cavalli fiscali e adibite ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone	V
C0584	Relativamente all'assicurazione, il motore d'emergenza che supera i 3 HP	
	1 è sufficiente quella dell'unità	F
	2 necessita di propria polizza assicurativa	V
	3 la polizza assicurativa è facoltativa	F
C0585	Un'unità da diporto con un motore di potenza superiore a 3 HP fiscali ha l'obbligo	
	1 dell'iscrizione	F
	2 della pubblicità	F
	3 dell'assicurazione per RC	V

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

C0586		In caso di locazione di unità da diporto, responsabile in solido con il proprietario, per i danni derivanti dalla circolazione dell'unità, è il	
	1	conducente	F
	2	comandante	F
	3	locatario	V